

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2967

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PITZALIS, BOZZI, CECCHERINI, AMATUCCI, BRUSASCA, DE MEO, DE MARTINO CARMINE, CARCATERRA, CERAVOLO MARIO, BON-TADE MARGHERITA, NAPOLITANO FRANCESCO, PENNACCHINI, DE CAPUA, QUINTIERI, CERRETI ALFONSO, PUCCI ERNESTO, LEONE RAFFAELE, REALE GIUSEPPE, ZUGNO, DE MARZI FERNANDO

Presentata il 19 aprile 1961

Norme concernenti lo statuto dei funzionari delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Pubblica Amministrazione, che durante il periodo dell'ultimo conflitto aveva assicurato, pur nell'alterna vicenda delle dolorose esperienze belliche, la continuità della vita nazionale, cessate le ostilità ed avvenuto il ritorno all'ordine ed alla pace, avvertiva l'esigenza di riordinare la sua struttura sotto il triplice profilo dell'ordinamento degli uffici, del personale e dell'azione amministrativa, in rapporto alle nuove istanze politiche e sociali che si profilavano nel campo nazionale e che dovevano poi concretarsi nell'istituzione del regime democratico e repubblicano.

Nell'ambito di tale programma, coincidente per concorde definizione e proposizione, seppur con qualche divergenza nel suo contenuto, con quello della Riforma della Pubblica Amministrazione, s'impose all'attenzione dei politici, dei governanti e della stessa opinione pubblica, in tutta la sua gravità, l'indifferibile problema del rinnovamento e della riorganizzazione della Pubblica Amministrazione. Si constatò al riguardo l'assoluta inadeguatezza dell'ordinamento del 1923.

Di detto complesso normativo venne particolarmente in rilievo l'artificiosa correlazione tra gerarchia militare e gerarchia civile che era venuta a creare, nello stesso ambito delle Amministrazioni civili, una moltiplicazione di gradi non aventi corrispondenza nell'effettiva specificazione delle funzioni che diversamente si manifestano nell'attività militare, nella giurisdizione, nell'insegnamento e nell'azione amministrativa.

La conseguenza più grave di tale sistema si era manifestata con l'inclusione nell'unica classificazione per gradi di categorie di personale appartenenti a gruppi diversi e non identificabili sul piano delle funzioni.

Più precisamente si delinearono, in tutta la loro ulteriore insostenibilità, questi più macroscopici inconvenienti dell'ordinamento del 1923:

1°) l'incerta delimitazione della competenza dei singoli uffici e delle attribuzioni di ciascun funzionario;

2°) l'eccessivo accentramento delle funzioni, per cui qualsiasi atto, anche se di trascurabile entità, doveva percorrere, dal

basso in alto, tutta la vasta gamma della gerarchia burocratica, a danno della speditezza dell'azione amministrativa;

3°) la poca rilevanza della personalità dell'impiegato considerato sempre soggetto passivo del rapporto d'impiego.

Sulla strada della soluzione di questi aspetti peculiari del problema della Riforma della Pubblica Amministrazione, che coincidendo con l'organizzazione degli uffici ed il riordinamento del personale (riforma burocratica propriamente detta), si riflettono sulla questione generale dello snellimento e dell'acceleramento dell'azione amministrativa, si misero già fin dal lontano 1944, e per il periodo successivo, oltre le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Forti e la Commissione Persico. Fu poi nel 1950, che il Ministro senza portafoglio, onorevole Petrilli, ricevette lo specifico incarico di provvedere alla riforma della burocrazia e dell'Amministrazione: nacque così quell'autonomo ufficio per la riforma della Pubblica Amministrazione che doveva poi trasformarsi nell'attuale omonimo dicastero. L'opera intrapresa dal Ministro Petrilli e dalle Commissioni di studio dallo stesso costituite, fu continuata, nel corso della seconda legislatura dal vicepresidente onorevole Piccioni e dal sottosegretario onorevole Lucifredi.

In questo vasto movimento di studi e di predisposizioni di disegni di legge, alcuni dei quali pervennero ad approvazione e che investirono i diversi settori della Pubblica Amministrazione, assunse particolare importanza la parte riservata alla riforma degli ordinamenti burocratici come uno degli aspetti della più vasta riforma dell'Amministrazione; a tal fine già in seno alla summenzionata Commissione Forti era stata costituita infatti una speciale Sottocommissione incaricata dello studio della riforma della « burocrazia ».

Fin da allora, invero, appare di tutta evidenza il fatto che l'organizzazione amministrativa dello Stato non è più un fenomeno che riguarda esclusivamente l'interesse dell'Amministrazione inteso in modo autonomo e quasi contrapposto all'interesse del dipendente, ma riguarda anche questo, poiché non è davvero concepibile in concreto un interesse dell'Amministrazione completamente avulso dall'interesse di quelle persone a mezzo delle quali l'Amministrazione stessa vive.

Alla stregua della suddetta considerazione si comprese come non si potesse porre la questione specifica della riorganizzazione degli uffici senza ricollegarla con l'altra imprescin-

dibile del rinnovamento e del riordinamento del personale e senza connettere entrambe con l'esigenza di ricondurre, per quanto possibile, ad unità l'azione amministrativa nell'interesse comune dell'Amministrazione, degli amministratori e della collettività amministrata.

Peraltro, in ordine al problema di un assetto più razionale di tutto l'apparato amministrativo, inteso nel suo aspetto obiettivo e funzionale, ed in armonia con i nuovi principi di libertà implicanti per ciò stesso il superamento del concetto dell'autorità dello Stato come autorità centralizzata, si isolarono e si individuaron — ne è conferma la relazione programma del Ministro Petrilli — le cause che paralizzavano, o comunque attenuavano, l'efficienza della Pubblica Amministrazione. Dette cause sono individuabili nelle seguenti:

1°) frazionamento di competenza fra vari Ministeri su materie identiche o strettamente connesse;

2°) confusa organizzazione degli uffici amministrativi;

3°) eccessivo accentramento di funzioni presso i Ministeri;

4°) eccessivo accentramento del potere deliberante e delle responsabilità amministrative nella persona dei Ministri;

5°) mancanza di coordinamento all'interno delle singole Amministrazioni e fra amministrazioni diverse;

6°) eccesso delle funzioni consultive e di controllo di fronte a quella ispettiva e deliberativa;

7°) mancato aggiornamento di leggi organiche, molteplicità di leggi speciali, complessità procedurali;

8°) mancanza di una legge generale sulla Pubblica Amministrazione;

9°) non sufficiente adeguamento della preparazione tecnica degli impiegati e mancata revisione dei metodi di lavoro;

10°) il problema del personale sotto il profilo del riordinamento dei ruoli, della revisione dello stato giuridico e dello stato economico onde elevare la produttività lavorativa del dipendente statale;

11°) incerta delimitazione del potere discrezionale, fonte, alcune volte, di arbitri e di lesioni di legittime aspettative acquisite dal cittadino.

Proprio nell'ambito di questa visione panoramica delle varie cause determinanti l'esistenza della questione concernente la riforma della Pubblica Amministrazione, si innestava il già menzionato problema generale del rinnovamento e riordinamento del personale.

Tale problema fu affidato per la relazione, come sopra esposto, allo studio di una apposita Sottocommissione della Commissione Forti. Detti studi, continuati dall'onorevole Petrilli e dall'onorevole Lucifredi, condussero alla presentazione, il 21 febbraio 1953, del disegno di legge sulla « Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato ».

La conseguente approvazione del Parlamento trasformò detto disegno nella legge delegante 20 dicembre 1954, n. 1181.

In ottemperanza a tale legge furono emanati, oltre ad altre specifiche disposizioni, i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e 11 gennaio 1957, n. 17, che hanno creato, trasfusi nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3, che ne ha raccolto le norme in testo unico, il nuovo ordinamento degli impiegati civili dello Stato.

Giunti a questo punto, ci sia consentito fare una breve disamina dei traguardi conseguiti dal nuovo ordinamento sul piano della riforma della Pubblica Amministrazione, senza tralasciare, s'intende, d'evidenziare le lacune tuttavia lasciate sulla strada della definitiva soluzione del problema.

A quest'uopo è doveroso precisare che il Governo, nell'emanare i due decreti sopramenzionati, dovette rispettare i rigorosi limiti posti dalla legge delegante non solo nei riguardi del tempo utile (appena un anno) per l'emanazione medesima, ma anche in ordine alla spesa da affrontare.

La limitazione più grave imposta al Governo fu infatti quella relativa al costo del nuovo ordinamento che venne determinato preventivamente e cioè prima ancora che il Governo stesso avesse potuto stabilire le linee, per cui esso venne a trovarsi in sostanza, nella situazione di chi non ha una larga facoltà di scelta, bensì solo la possibilità di fare quello che poteva stare nei limiti di spesa prestabiliti. Tutto ciò, in una alla considerazione dell'assenza di una correlativa attività di normazione rivolta ad adeguare e rivedere la legge ed il regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, le leggi sull'azione amministrativa e quelle sugli organi di controllo, serve a fornire il quadro delle condizioni nelle quali si trovò ad operare il Governo.

Fatta questa preliminare impostazione e delimitazione dell'opera svolta dal Governo nel predisporre il nuovo ordinamento degli impiegati civili dello Stato, passeremo ora

ad esporre un breve resoconto di ciò che il nuovo ordinamento ha innovato rispetto al precedente e quindi ha fatto sul piano dell'invocata riforma, in modo che conseguentemente, in rapporto al quadro complessivo delle rivendicazioni ed innovazioni da perseguire più sopra tratteggiato, rimangono definite e delimitate le zone nelle quali rimane ancora da operare ed innovare.

Invero, non si può non dare atto al Governo di avere raggiunto col nuovo ordinamento notevoli risultati, che nel loro significato d'insieme si risolvono nell'aver realizzato un considerevole avvicinamento e coordinamento dell'interesse dell'Amministrazione con quello dell'impiegato, visto non più quale titolare di pochi e vaghi o semplici interessi legittimi controbilanciati dalle larghissime facoltà discrezionali dell'Amministrazione ma quale titolare di « diritti » estrinsecantisi nell'ambito di una attività non più di mera e spersonalizzata esecuzione, ma di equitativa partecipazione e collaborazione.

Pertanto è da rilevare che il nuovo ordinamento ha:

a) istituito, nell'ambito del personale impiegatizio dello Stato, tante autonome e diverse classificazioni quante sono le carriere ed ha distinto queste in base alla diversa natura ed importanza delle funzioni proprie degli appartenenti a ciascuna di esse;

b) realizzate le premesse del decentramento autarchico e gerarchico idoneo a favorire il tanto auspicato snellimento ed acceleramento dell'azione amministrativa;

c) articolato il reclutamento del personale su norme che contemplano, oltre all'interesse dell'Amministrazione, anche quello dell'impiegato divenuto titolare di nuove situazioni giuridiche coincidenti con la titolarità di veri e propri diritti concretamente azionabili e reclamabili al posto degli interessi più o meno discrezionalmente protetti;

d) istituito la promozione a ruolo aperto, ossia senza limitazione di posti, alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale di tutte le carriere, consacrando altresì il principio secondo cui, per quanto attiene alla progressione in carriera e quindi alle promozioni, oltre all'interesse tradizionale dell'Amministrazione, va preso in considerazione e tutelato anche quello dell'impiegato;

e) previsto speciali guarentigie per la compilazione degli atti che nel vecchio ordinamento si assumevano come « note di qualifica » e che attualmente mettono capo a « un giudizio complessivo » emesso sulla base di un rapporto informativo, di cui l'impiegato

può prendere visione sol che ne faccia richiesta. Sono state così rese più concrete e producenti le possibilità di gravame da parte dell'impiegato;

f) innovato in senso più favorevole all'impiegato gli istituti del congedo straordinario, del trasferimento, del collocamento in aspettativa e del collocamento in quiescenza.

g) create le garanzie di un buon esercizio della potestà disciplinare, instaurando un sistema che assicura la celerità del procedimento, il rigoroso vaglio delle responsabilità, la sostanziale giustizia delle sanzioni e la rimozione di ogni conseguenza dannosa a carico dell'impiegato che, sottoposto a procedimento disciplinare, sia riconosciuto immune da colpa;

h) istituito nuovi organi, quali quello del Consiglio Superiore e della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, considerati sotto l'aspetto della valorizzazione della posizione dell'impiegato verso l'Amministrazione e del rinnovamento dell'Amministrazione.

Il breve resoconto sopra esposto dei risultati conseguiti col nuovo ordinamento sta a dimostrare come, nel fare i rilievi che seguiranno, non si intenda misconoscere quanto il Governo, pur nei limiti temporali e finanziari impostigli e malgrado il particolare momento storico e politico, ha fatto sul piano della Riforma della Pubblica Amministrazione, ma bensì affermare che ancor molto rimane da fare per il conseguimento del risultato finale. Tale ultima affermazione non comporta necessariamente, o per lo meno esclusivamente, la postulazione di ulteriori e nuovi interventi normativi; invero basterebbe, sia pure in via preliminare, sviluppare, nell'ambito di una applicazione più conseguenziale e più conforme ai principi innovativi posti, le norme già esistenti, riservando all'ulteriore attività legiferatrice il compito di completare, nel quadro di quello che, rispetto all'ordinamento del personale, è il più vasto programma della Riforma della Pubblica Amministrazione in genere, il complesso normativo esistente.

Non va, infatti, dimenticato, il che è stato previsato all'inizio di questa relazione, che, nell'ambito della Riforma della Pubblica Amministrazione, il problema del riordinamento del personale è fortemente connesso con quello della riorganizzazione degli uffici e che entrambi nella loro soluzione, affinché questa sia affidante e definitiva, in quanto capace, cioè di contemplare e tutelare gli

interessi della Pubblica Amministrazione, degli impiegati e dei terzi, debbono esplicitare il loro dinamismo benefico e rinnovativo sull'azione amministrativa.

Alla stregua di quanto sopra riesce facile rilevare le lacune che caratterizzano il nuovo ordinamento del 1956 in relazione all'organizzazione degli uffici, la cui riattivazione e razionalizzazione sono le premesse necessarie ed indispensabili per realizzare, in armonia di intenti ed in contemperanza di interessi, una più completa valorizzazione della personalità dell'impiegato ed una maggiore speditezza ed agevolezza dell'azione amministrativa.

Pertanto, e volendo rifarsi a quanto già posto sia pure in forma enunciativa e programmatica del nuovo ordinamento, è da osservare che il decentramento agli organi periferici (decentramento gerarchico) ed agli enti territoriali e locali (decentramento autarchico) delle attribuzioni spettanti alle amministrazioni centrali, tuttavia disciplinato dal nuovo ordinamento, si è dimostrato inidoneo a conseguire gli scopi che con esso il Legislatore si prefiggeva, essendo ancora ristretto il numero dei provvedimenti rivestenti carattere di definitività emessi dall'Amministrazioni periferiche, e non essendosi ancora provveduto alla revisione delle norme relative all'Amministrazione del patrimonio ed alla contabilità generale dello Stato.

Infatti, per quanto attiene agli organi periferici configurantisi come ordinatori secondari di spese, la rispettiva competenza *ratione pecuniae* si esplica tuttora ad un livello di importi così irrisorio da rendere l'azione del decentramento, se non proprio irrilevante, per lo meno di trascurabile importanza.

Altro argomento che non può non attirare l'attenzione di quanti pensosi del reggimento della cosa pubblica si adoperano fattivamente per debellare i mali che affliggono la Pubblica Amministrazione, è quello concernente le funzioni consultive e di controllo.

A proposito di queste va genericamente e preliminarmente osservato che persiste ancora l'inconveniente dell'eccesso di dette funzioni rispetto a quella ispettiva e deliberativa.

In particolare, con riferimento specifico alla funzione consultiva, persiste ancora quel fenomeno che, ancora prima dell'ordinamento del 1956, portò il Ministro Petrilli ad avvertire che « la consultazione ha preso uno sviluppo del tutto sproporzionato alle effettive esigenze », e che fa sì, tuttora, che i vari organi consultivi, sorti con allegra proliferazione presso le varie Amministrazioni, si configurino come destinati « non già ad espi-

mere avviso sulle linee direttive dell'attività tecnica di un Dicastero o sul migliore coordinamento di essa, ma su affari concreti» Il che scopre agevolmente il mal celato proposito di coprire con l'anonimo parere dell'organo collegiale la responsabilità che l'articolo 28 della Costituzione vuole invece propria e diretta dell'organo burocratico individuale.

Per quanto attiene, invece, alla funzione di controllo, la prima manifestazione di detta funzione, che (sebbene estrinsecantesi quale esercizio di Amministrazione attiva) tuttavia, siccome ricomprendente un'opera di revisione e quindi inquadrantesi egualmente come attività di controllo, merita l'attenzione del nostro discorso, è il così detto controllo gerarchico.

Invero tale summenzionato controllo, per il modo con cui ancora si articola, determina un'organizzazione molto complessa ed ingombrante da cui non può provenire che un'azione lenta.

Passando poi a parlare dell'attività di controllo contabile e di quella del controllo di legittimità esercitato rispettivamente dalle Ragionerie centrali e dalla Corte dei conti, l'accento puntualizzatore cade sull'ulteriore e persistente necessità di coordinamento tra le due attività allo scopo, anche, di evitare tra i due organi una defatigante duplicazione di controlli e di ricondurre nell'ambito della rigorosa ed esclusiva competenza della Corte dei conti alcune forme di controllo di legittimità che sono ricomprese nella competenza delle Ragionerie centrali.

Peraltro, per quanto riguarda l'attività di controllo esplicita dalla Corte dei conti nelle due forme del controllo preventivo e di quello successivo, sussiste ancora il *punctum dolens* della eccessiva prevalenza del controllo preventivo su quello successivo.

Al riguardo, infatti, sebbene si convenga circa la giustezza del controllo preventivo quale regola generale, per «l'azione di remora che esso esercita contro ogni trasgressione della legge» e soprattutto in considerazione del fatto che il nostro ordinamento si appoggia al sistema del bilancio di competenza, tuttavia non può misconoscersi come permanga, ai fini dell'invocato snellimento dell'azione amministrativa, il problema dell'estensione delle materie e dei casi da esentarsi dal controllo preventivo e da trasferirsi al controllo successivo della Corte dei conti.

A tacer d'altro, riguardo a questo argomento è ancora avvertita l'esigenza, con riferimento particolare ai titoli di spesa, di aumentare i limiti di somma per l'emis-

sione degli ordini di accreditamento. Con tale aumento conseguentemente — e così ritorniamo sulla questione già sollevata dalla revisione delle norme disciplinanti la contabilità generale dello Stato — specie se riferito ai singoli articoli anziché all'intero capitolo, una notevole massa di atti di erogazione, che tuttora dà luogo a mandati diretti e che pertanto forma oggetto di controllo preventivo, verrebbe trasferita al controllo postumo in sede di esame dei rendiconti sulle singole aperture di credito.

Procedendo nella disamina delle varie cause responsabili del persistente disfunzionamento della Pubblica Amministrazione, mette conto discorrere, anche, della necessità, tuttora sentita, di un più razionale coordinamento tra le attività dei vari Ministeri su materie identiche o strettamente connesse, di una più razionale sistemazione delle varie ripartizioni (Divisioni, Sezioni) rispondente alle effettive esigenze funzionali dell'attività amministrativa e quale rimedio idoneo ad eliminare l'inconveniente dell'eccessiva «burocratizzazione».

Ma, nell'ambito di questi numerosi aspetti particolari, che non sono tutti ma soltanto i più perspicui e macroscopici lumeggianti le tappe ancora da percorrere per conseguire il risultato finale e definitivo della già intrapresa riforma della Pubblica Amministrazione, si staglia con contorni ben netti e precisi, denotanti l'esigenza di una soluzione urgente ed indispensabile, la questione del riordinamento, della carriera direttiva in connessione col programma specifico del decentramento amministrativo. Tale programma, inteso come il rimedio più efficace e di più immediata postulazione per la realizzazione del riordinamento dell'organizzazione amministrativa, vista quale uno dei settori investiti della Riforma della Pubblica Amministrazione è stato da noi più sopra esaminato ed impostato sotto il duplice profilo del decentramento gerarchico e autarchico. Ora sarà analizzato in rapporto a quel peculiare decentramento che, in quanto esplicitantesi nell'ambito medesimo dell'Amministrazione governativa diretta, prende il nome di decentramento funzionale.

È a questo punto che è facile scorgere la summenzionata correlazione fra detto decentramento ed il riordinamento delle carriere direttive. Essendo, infatti, la categoria direttiva nell'ambito del personale impiegatizio, quella a cui fanno capo le determinazioni volitive e deliberative della Pubblica Amministrazione, il decentramento funzio-

nale (poiché esso in ultima analisi si risolve in uno spostamento di competenze dall'alto verso il basso della gerarchia statale ed in una ripartizione più proporzionale e più razionale delle varie responsabilità, proprio per le manifestazioni di volontà della Pubblica Amministrazione delle quali si è detto) chiama in causa il riordinamento della carriera direttiva.

Invero è di tutta evidenza il fenomeno tuttora persistente nell'attività della Pubblica Amministrazione, del frazionamento quasi atomistico di ogni pratica, anche della meno importante, fra il grado più basso della categoria direttiva e quelli via via più elevati fino al direttore generale ed al Ministro, con la duplice conseguenza di privare di ogni autonoma funzione deliberativa i grandi intermedi e di fare gravare sui più alti, attraverso i successivi passaggi che subisce ogni pratica prima di tradursi in atto completo e capace di rivolgersi all'esterno come manifestazione della Pubblica Amministrazione, il carico di atti e provvedimenti di carattere meramente esecutivo.

Pertanto il problema del riordinamento della categoria direttiva, come correlativo a quello del decentramento funzionale, deve articolarsi sui seguenti punti che non possono non essere tenuti presente ai fini del riordinamento medesimo:

a) classificazione in gradi, tale che a ciascun grado corrisponda una funzione; conseguente riduzione dei medesimi;

b) sviluppo delle attribuzioni, rafforzamento delle relative responsabilità e stimolo delle iniziative, sicuri elementi propulsivi di una burocrazia saggiamente organizzata;

c) coordinamento più efficiente dell'azione amministrativa;

d) adeguamento alle funzioni direttive dei sistemi di assunzione e dello svolgimento di carriera, allo scopo di meglio garantire, nella selezione, la scelta dei migliori;

e) progressione economica di carriera, sganciata dagli avanzamenti di grado e tuttavia subordinata ad un riconoscimento di merito.

Il primo punto, ovvero il primo aspetto problematico della questione del riordinamento della carriera direttiva, è strettamente connesso con l'ulteriore e definitivo snellimento ed acceleramento dell'azione amministrativa, fine ultimo di ogni bene intenzionata e conseguenziale riforma della Pubblica Amministrazione.

Infatti, poiché il postulato snellimento dell'azione amministrativa coincide, in quanto

ne è espressione risultante ed effettuale, con una redistribuzione dei carichi di lavoro dell'attività amministrativa tale che gli organi burocratici o collegiali per essa rimangano investiti di una competenza non formale e decorativa, giustificata solo dalla corrispondente qualifica, ma effettiva ed autonomamente funzionale, per queste ragioni tale auspicato effetto sulla azione amministrativa chiama in causa la mai sufficientemente invocata e caldeggiata istituzione del grado funzionale.

Grado funzionale significa, come è noto, rispondenza dei gradi alla funzione, distolta questa, per la parte in esubero, nell'ambito di una distribuzione verticale da praticarsi fra le gerarchie direttive delle Amministrazioni centrali, dagli organi apicali, fortemente accentrati ed ipertrofici e distribuita equamente fra quelli via via subordinati ai primi: e ciò non tanto per esautorare le massime gerarchie, quanto per restituire le medesime al loro principale e fondamentale compito che è di impulso dell'attività direttiva nel quadro dei principi politici e costituzionali, a cui l'attività amministrativa dà concreta realizzazione.

Conseguenza immediata di tale risultato sarebbe il rafforzamento, nell'ambito del personale delle carriere direttive, delle responsabilità delle gerarchie intermedie ed inferiori, quale riflesso dello sviluppo delle relative attribuzioni, ed il riattivato stimolo delle iniziative.

Tale ulteriore conseguenza realizzerebbe l'effetto di un più efficiente coordinamento dell'azione amministrativa e porterebbe necessariamente ad adeguare alle riordinate funzioni direttive i sistemi di assunzione e dello svolgimento della carriera, allo scopo di meglio garantire, nella selezione, la scelta dei migliori.

Nel quadro di queste, che sono le tappe più importanti da percorrere in vista del riordinamento delle carriere direttive, il miglioramento del trattamento economico dei funzionari da inserire, com'è facile intendere, col loro nuovo carico di responsabilità in una pianta organica caratterizzata dalla eliminazione, rispetto a quella attuale, di alcune qualifiche in quanto non coincidenti con gradi funzionali, sarebbe la logica ed impre-scindibile provvidenza da attuare.

L'attuazione del riordinamento in questione in tutta la sua ampiezza programmatica ed attraverso i particolari interventi succennati — peraltro estrinsecatisi come applicazione conseguenziale dei principi enunciati

nel Testo unico vigente e nella carta costituzionale — addurrebbe in ultima analisi al risultato di:

1°) riordinare gli organici in modo che il numero dei funzionari di ciascuna carriera risulti adeguato alla struttura funzionale dei rami di servizio di ciascun Ministero e degli Uffici periferici;

2°) sistemare i ruoli organici in modo che essi, compatibilmente con la struttura dei servizi, risultino fra di essi proporzionali;

3°) far sì che ciascun organo centrale e periferico abbia una competenza ed una strutturazione per assegno numerico, sia di funzionari che di dipendenti di altre carriere, tali da assicurare ad esso, in relazione all'importanza ed al tipo di ufficio, il rango di divisione, sezione, o ufficio equiparato e l'uniformità con organi anche se appartenenti ad amministrazioni diverse, di pari importanza e competenza;

4°) istaurare un sistema di strutturazione gerarchica interna basata su criteri puramente funzionali riportando così l'istituto dell'avanzamento in carriera alle sue finalità specifiche che vanno individuate nel conferimento di posti di maggiore responsabilità, ai dirigenti più capaci, esclusivamente entro i limiti dell'interesse pubblico, ed eliminando, conseguentemente, il deleterio fenomeno del « carrierismo » e della istituzione di posti effettuata con criteri del tutto artificiosi, sistemi questi che in atto trovano non diciamo una giustificazione bensì un'attenuante nella sussistenza di un trattamento economico avulso dal criterio base proprio di qualsiasi retribuzione cioè di un corrispettivo della prestazione data dal lavoratore, valutata in relazione all'entità, alla natura, alla responsabilità connessa all'attività resa.

Alle conseguenze, poi, di una più rigida e funzionale progressione in carriera, caratterizzante il nuovo sistema, che ovviamente deve riflettersi su un trattamento economico adeguato all'importanza ed alla somma delle competenze e delle responsabilità proprie dei dipendenti, ovvierebbe il correttivo di una progressione economica di carriera sganciata, per quanto concerne le qualifiche cui si accede a ruolo chiuso, dagli avanzamenti di grado consequenziali al conferimento delle promozioni e tuttavia subordinata ad un riconoscimento di merito e di anzianità.

Sulla linea delle considerazioni e dei principi succennati è stata predisposta la presente proposta di legge.

Con l'articolo 1 si è voluto sancire per legge che gli impiegati, appartenenti alle

carriere direttive dell'Amministrazione statali, assumano la denominazione di « funzionari ». Tale espressione, oltre a conformarsi al linguaggio usuale, non appare in contrasto con i principi affermati dalla dottrina in materia, per cui sarebbe pubblico funzionario colui che forma o manifesta all'esterno o porta ad esecuzione la volontà di un ente pubblico. La norma in parola, invero, racchiude la formulazione sintetica del principio ispiratore dell'intero provvedimento, in virtù del quale si è inteso riordinare il personale della carriera direttiva, adeguando le singole qualifiche alle rispettive funzioni, e, pertanto, ponendo sullo stesso piano, in relazione alle nuove autonome funzioni deliberative attribuite verso l'esterno, i titolari delle medesime.

L'articolo 2 elenca, in attuazione del principio della ripartizione funzionale delle competenze, le singole qualifiche della carriera direttiva. A partire da quella di consigliere o ispettore, gerarchicamente meno elevata, è facile rilevare che la medesima è stata istituita in sostituzione delle tre precedenti (consigliere di 3^a, 2^a e 1^a classe); ciò in considerazione del fatto che, come si può agevolmente dedurre dalla dizione dell'articolo 159 del testo unico vigente, alle tre soppresse qualifiche è attribuita una perfetta identità di funzioni.

Per quanto concerne, poi, le denominazioni corrispondenti agli ex gradi VII, VI e V esse sono state mutate, rispettivamente, in quelle di dirigente o primo ispettore, dirigente superiore o ispettore capo, primo dirigente superiore o ispettore generale, in considerazione del ben noto processo verificatosi nelle Amministrazioni in virtù del quale, limitatamente agli ex gradi VII e VI, le espressioni « sezioni » e « divisioni » sono apparse superate nella pratica da altre con le quali, in rapporto col dinamismo dei pubblici uffici ed in armonia col principio del grado funzionale, queste stesse tradizionali ripartizioni burocratiche sono indicate con un termine, adeguatamente contraddistinto nella scala gerarchica, abbracciante il concetto della dirigenza nella sua più vasta estensione.

A quest'uopo si può precisare che il concetto di dirigenza viene ad articolarsi nelle tre distinte nozioni di alta dirigenza (direttore generale o ispettore generale capo e primo dirigente superiore o ispettore generale) media dirigenza (dirigente superiore o ispettore capo) e dirigenza (dirigente o primo ispettore); mentre l'attività svolta

dai consiglieri la si fa rientrare nella sfera della collaborazione alla dirigenza.

Relativamente, invece, alla qualifica corrispondente all'ex grado V, la nuova denominazione, oltre a ricollegarsi al succennato concetto della dirigenza, è particolarmente contraddistinta dall'aggiunta della dizione « primo », in conseguenza del fatto che già da tempo i funzionari appartenenti all'ex grado V sono stati preposti ad uffici particolarmente elevati; né peraltro, ciò può considerarsi in contrasto con il tanto auspicato principio del grado funzionale, in quanto, con l'attuazione del decentramento che è connesso alla realizzazione di detto principio, sarà maggiormente accentuata, tra l'altro, l'attività ispettiva, secondo l'indirizzo, affermatosi nella più recente evoluzione dottrinale e politica, inteso a dar prevalenza, nell'ambito del controllo gerarchico, ai sistemi di controllo preventivo rispetto a quelli di controllo successivo, per eliminare così gli effetti fatalmente ritardatori di quest'ultimi sull'azione amministrativa.

Gli articoli immediatamente successivi, fino all'articolo 10, specificando le attribuzioni connesse con le nuove qualifiche, confermando, per un verso, quanto già disposto dalle norme del Testo unico vigente e precisando, d'altra parte, la sfera di competenza spettante alle singole qualifiche in relazione all'attuazione del principio del grado funzionale. Ovviamente l'effettiva portata di questi articoli deve essere posta in relazione con l'articolo 61 del presente progetto, il quale prevede la delega al Governo, organo maggiormente qualificato per la sua particolare competenza tecnica ai fini dell'emanazione di norme intese a stabilire analiticamente la sfera di competenza dei funzionari delle varie qualifiche.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano lo svolgimento delle prove di esame per l'accesso ai gradi iniziali della carriera direttiva, accentuandone il rigore selettivo per ovvie ragioni connesse al riordinamento della carriera e alla rivalutazione della funzione direttiva. Basti accennare tra l'altro, all'aumento del numero delle prove, all'istituzione *ex novo* di una prova pratica, che verrà disciplinata dai regolamenti delle singole Amministrazioni, e alla elevazione del punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale.

Va chiarito che tali criteri di selezione, i quali trovano una più che valida giustificazione nel migliorato trattamento economico dei funzionari direttivi, non sono stati finora attuati data la ben nota esiguità — rilevata

anche di recente in sede di studi per la riforma della Pubblica Amministrazione — del numero dei concorrenti, preferendo le giovani leve orientarsi verso attività più remunerative. Peraltro, ai vuoti rilevanti manifestatisi finora nei quadri della carriera direttiva si è cercato di sopperire mediante l'utilizzazione in via di fatto di elementi spesso appartenenti alla carriera inferiore, non sempre adeguatamente qualificati rispetto alla delicatezza e alla complessità della funzione direttiva. L'articolo 12, in particolare, demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di sovrintendere a tutte le operazioni connesse con l'espletamento delle prove di esame.

È di notevole interesse l'innovazione rappresentata dalla possibilità di provvedere al reclutamento del personale direttivo mediante unico bando di concorso per gruppi di Amministrazioni, il quale garantisce così una uniformità nei criteri di selezione e di valutazione, assicurando nello stesso tempo un gettito costante di nuovi elementi nei ruoli dei dirigenti. A cura della stessa Presidenza del Consiglio, sull'indirizzo fissato dai menzionati articoli, si potrebbe provvedere poi, in attesa della auspicata riforma degli studi universitari, allo studio, alla coordinazione e allo svolgimento di corsi preventivi di specializzazione amministrativa per laureati.

L'articolo 13 stabilisce la durata e le modalità del periodo di prova. Al lume delle passate esperienze, che hanno rivelato la insufficienza e l'inadeguatezza del precedente sistema, è evidente che il breve periodo di sei mesi non offre idonee garanzie per l'accertamento dell'effettiva attitudine, del comportamento e del rendimento mostrati dai neo-funzionari prima dell'inquadramento in ruolo. A tal fine, ed in conformità ai principi già vigenti in altri settori, è stata prevista, al termine del periodo di prova, la formazione di una graduatoria di merito, da seguire ai fini della collocazione in ruolo, sulla base di tre distinti coefficienti di valutazione professionale, che confermino o meno i risultati conseguiti nelle prove teoriche del concorso.

Sempre al fine di una migliore formazione professionale e data l'unificazione dei ruoli centrali e periferici, l'articolo 14 prevede la applicazione dei neo-funzionari, qualunque debba essere la loro definitiva assegnazione, presso gli uffici periferici, poiché, ovviamente, il meccanismo e la tecnica dei singoli servizi possono essere appresi solo a seguito di un contatto diretto e continuo con le

principali manifestazioni dei medesimi. Ciò tanto più in considerazione del fatto che, comportando questa esperienza un insieme di spostamenti, è bene che questi stessi avvengano all'inizio della carriera.

Gli articoli 15-18 disciplinano il sistema di promozione a dirigente o primo ispettore, prevedendo un duplice criterio di selezione: il concorso, che richiede un'anzianità minima di 10 anni di effettivo servizio e lo scrutinio per merito comparativo, che ha per presupposto l'idoneità conseguita nell'anzidetto concorso e un'anzianità minima di 15 anni. Si è ritenuto mantenere in vita, per la promozione a dirigente, data l'importanza dell'avanzamento nella qualifica da collaboratore alla dirigenza il funzionario diviene infatti dirigente — il procedimento di concorso, che corrisponde sostanzialmente all'esame di merito distinto (salvo la valutazione dell'intera personalità del funzionario — che nell'ordinamento vigente è invece prevista per la promozione a direttore di Divisione — la quale viene espressa mediante un coefficiente in decimi che non incide fortemente, data la limitatezza dei punti da attribuire, sul giudizio complessivo), affiancandolo, integrato da opportune garanzie, al sistema dello scrutinio. Si è soppresso, peraltro, l'esame di idoneità previsto dal testo unico vigente, eliminando così alcuni naturali inconvenienti cui esso dà origine: il possibile verificarsi, cioè, di casi limite in cui, data l'aleatorietà propria degli esami, un funzionario risultato vincitore del concorso di merito distinto può non superare le prove di idoneità palesemente più semplici e meno numerose, ovvero il possibile verificarsi, col sistema tuttora in vigore, di una evidente sperequazione, per il candidato riuscito idoneo al merito distinto, a causa dell'inserimento di questi in un'unica graduatoria insieme coi funzionari che hanno superato l'esame di idoneità. Ciò, quindi, senza tenere in alcun conto la diversità sostanziale afferente i due tipi di esame e con conseguente danno per chi ha sostenuto anche un maggior numero di prove. Si è così ritenuto opportuno operare la selezione o mediante una prova di esame particolarmente impegnativa e completa, nella quale il funzionario riveli in modo chiaro ed immediato la sua capacità alla dirigenza (concorsi), o mediante lo scrutinio di merito comparativo. In particolare quest'ultimo, cui possono accedere i funzionari che hanno conseguita la idoneità con un punteggio di sei decimi nelle prove di concorso, deve essere opportunamente integrato dalla suaccennata valutazione

dell'intera personalità del candidato alla dirigenza, e, ovviamente, dall'apprezzamento dell'attività pratica da lui svolta e delle attitudini dimostrate durante tutto il servizio.

L'articolo 19 disciplina, lasciandolo sostanzialmente immutato, il sistema di promozione a dirigente Superiore; si è soltanto ritenuto di dover eliminare il concorso speciale nel limite di un quinto dei posti disponibili di cui all'articolo 166 del Testo unico vigente, elevando, d'altra parte, ad anni 4 il minimo di anzianità nella qualifica precedente richiesto per la partecipazione allo scrutinio. Tale modifica è nata dalla considerazione, confermata dall'esperienza, che non sia necessario, o particolarmente utile, far ripetere ai funzionari direttivi, a così breve distanza, una prova di esame che riproduce nella sua essenza e nelle sue modalità, il sistema di promozione a direttore di Sezione. Difatti, si è rilevato nella pratica che la sfera dei funzionari promossi al suddetto esame speciale coincide sostanzialmente — e non potrebbe essere in modo diverso — con quella dei candidati che hanno superato le prove di esami previste per la qualifica inferiore. D'altra parte, l'articolo in parola fa salvi i meriti professionali acquisiti dai funzionari direttivi in sede di esami, poiché è fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di valutare, nel procedimento di scrutinio, mediante un particolare punteggio, i risultati conseguiti dai candidati nella prova di concorso per merito distinto superata per la promozione alla qualifica di dirigente.

L'articolo 20 prevede la promozione a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, alla qualifica di primo dirigente superiore o ispettore generale. Per detta progressione di carriera si è ritenuto che possa adottarsi il sistema della promozione a ruolo aperto, perché la qualifica in parola, pur essendo una qualifica funzionale, tuttavia, data la sua natura e per l'avvertita esigenza di ampliare le funzioni ispettive, non si appalesa strettamente collegata ad un organo con competenza specifica e delimitata quale la divisione od ufficio equipollente.

Peraltro tale sistema consente di non porre limiti agli sviluppi delle funzioni ispettive con una possibilità di avvicendamento nelle funzioni più elevate e si svolge sulla linea della direttiva già posta dal Governo in sede di esame della proposta di legge Pitzalis, allorché esso, sia pure in via transitoria, raddoppiò la dotazione organica degli ispettori generali. D'altro canto non si è inteso eliminare le garanzie necessarie per l'accesso

alle qualifiche in questione e perciò è stata prevista un'anzianità di 6 anni.

L'articolo 21 è consequenziale all'istituzione del ruolo aperto fra il grado VI e V di cui all'articolo precedente.

L'articolo 22 è l'espressione di un principio da tempo invalso e propugnante la sempre maggiore specializzazione dei funzionari e la specializzazione di tutta la gerarchia amministrativa fino alla più alta qualifica coincidente con quella di direttore generale.

Peraltro la nomina in questione si rivela circondata da idonee garanzie, quali sono la previa designazione del Consiglio di amministrazione ed il parere favorevole del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione.

Con l'articolo 23 si è inteso regolare il procedimento disciplinare rivolto ad accertare le responsabilità del direttore generale in relazione alla nuova configurazione, quale è delineata nella norma precedente, della qualifica in questione. In particolare è da osservare che il Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione svolge, in questo caso, le stesse funzioni del Consiglio di disciplina.

L'articolo 24, col prevedere il collocamento fuori ruolo, dopo il compimento del 65° anno di età e fino al 70°, del direttore generale e qualifica equiparata, intende sopperire alla necessità, nella quale spessissimo viene a trovarsi l'Amministrazione, di avvalersi, per speciali studi ed incarichi della sperimentata competenza ed esperienza di alti funzionari.

Peraltro i limiti, entro i quali verrebbe a svolgersi l'attività dei direttori generali in posizione di fuori ruolo, escludono, data l'impossibilità dei medesimi a svolgere attive funzioni di dirigenza, ogni timore di interferenze amministrative e di ritardo, per l'accesso alla qualifica in questione, in danno dei funzionari appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore.

L'articolo 25, come si deduce dal suo tenore, lascia immutate le norme attualmente in vigore circa le nomine alla qualifica superiore a quella di direttore generale.

L'articolo 26 va considerato alla luce di quanto statuito dall'articolo 24 ed in armonia col principio fissato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che limita a casi assolutamente eccezionali il ricorso, per speciali studi, ad estranei alle Amministrazioni statali, lasciando chiaramente intendere che il conferimento degli incarichi in questione è legittimo solo nelle rare circostanze in cui la « specifica competenza notoriamente riconosciuta » non sia riscontrabile nei funzionari

delle qualifiche più elevate appartenenti all'organico del personale direttivo dell'Amministrazione statale.

L'articolo 28 disciplina l'istituto del congedo ordinario in modo più favorevole al funzionario di quanto non sia nel testo vigente, prevedendo, per determinati funzionari con qualifica particolarmente elevata, o con una certa anzianità di carriera, in armonia con la rafforzata responsabilità dei medesimi e in analogia a quanto già operato in altri settori un periodo di congedo ordinario corrispondente a 36 giornate lavorative.

L'articolo 29 disciplina l'obbligo per il funzionario di eseguire, senza emolumento alcuno, prestazioni straordinarie oltre il normale orario di lavoro.

Con l'articolo 30 viene creata una uniformità, fra le varie Amministrazioni statali, dei criteri di valutazione nella formulazione dei giudizi complessivi.

LA PARTE TERZA DELLA PRESENTE PROPOSTA CONTIENE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

La diversificazione estrema dell'Amministrazione degli affari esteri in carriere e categorie, in relazione alle differenziate esigenze di servizio, toglie ogni possibilità ai due rappresentanti del personale di cui alla lettera e) dell'articolo 221 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di riassumere in sé effettivamente, secondo lo spirito della legge, la rappresentanza degli interessi del personale di tutte le carriere e categorie del Ministero degli affari esteri. Con l'articolo 32 si ovvia a tale deficienza, pur nel rispetto del principio generale della legge che, all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica predetto, fissa in due il numero dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione; è infatti assicurata la partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, che sono di più diretto interesse per gli appartenenti alle singole carriere e categorie, dei rappresentanti della carriera o categoria interessata.

Con l'articolo 22 della presente proposta di legge è attribuito al Consiglio di amministrazione di ciascun Ministero il compito di provvedere alle designazioni dei funzionari per le nomine alla qualifica di direttore generale nonché di esprimere il proprio parere favorevole in merito ad altri provvedimenti da adottarsi nei riguardi dei funzionari di tale qualifica. Per le carriere del Ministero degli affari esteri il problema delle designazioni per

le nomine e del parere favorevole per gli altri provvedimenti si pone non solo nei riguardi delle qualifiche equiparate a quella di direttore generale, ma anche nei riguardi delle due qualifiche superiori (cioè, oltre che per gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe, anche per gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe e per gli ambasciatori). Si tratta in sostanza delle designazioni dei funzionari che sono chiamati a riassumere nella loro persona la rappresentanza del Paese all'estero quali capi missione, alla testa di una Ambasciata o di una Legazione o con un incarico equivalente. Il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri è d'altra parte composto per legge dai direttori generali o capi servizio, cioè da funzionari che non rivestono la qualifica di ambasciatore e non sono nemmeno i più anziani fra gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe; va inoltre osservato che non fa parte del Consiglio di amministrazione alcun funzionario in servizio all'estero.

Una ponderata valutazione di questi dati di fatto suggerisce la soluzione più logica: la costituzione del Consiglio di amministrazione in Consiglio Superiore di amministrazione del Ministero degli affari esteri quando si tratta di provvedere alle designazioni per le nomine alle tre qualifiche alle quali appartengono i funzionari destinati ad assolvere le funzioni di capo missione all'estero nonché di esprimere il parere favorevole in merito ad altri provvedimenti da adottarsi nei riguardi di funzionari di tali qualifiche.

Con l'articolo 33 la composizione del Consiglio Superiore di amministrazione è fissata ad un livello tale, per le qualifiche dei funzionari che sono chiamati a farne parte, da conferirgli l'autorevolezza indispensabile per poter procedere alla designazione dei funzionari per le nomine alle qualifiche di ambasciatore, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, ed esprimere il parere favorevole in merito ad altri provvedimenti da adottarsi nei riguardi di tali funzionari. La composizione fissata soddisfa inoltre l'esigenza di affiancare un numero di membri tratti dai funzionari in servizio all'estero corrispondente al numero di quelli in servizio al Ministero (cioè i membri del Consiglio di amministrazione); oltre ai due rappresentanti del personale appartenente alle carriere direttive. Con lo stesso articolo è inoltre sancita la permanenza triennale nella carica di membro del Consiglio Superiore di amministrazione e l'impossibilità di una ricon-

ferma ed è prevista la procedura della richiesta scritta del parere dei membri in servizio all'estero.

Con l'articolo 34 la composizione della Commissione di disciplina viene aggiornata in relazione all'esistenza di più carriere direttive in seno all'Amministrazione degli affari esteri.

Con l'articolo 35 il numero delle prove dei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive con ordinamento speciale del Ministero degli affari esteri viene confermato in cinque prove scritte, delle quali almeno due di lingue straniere, ed in una prova orale. Con lo stesso articolo viene parimenti confermato che la nomina in ruolo è conseguita dopo il periodo di prova previsto dalle norme attualmente vigenti.

Le particolari caratteristiche delle carriere direttive con ordinamento speciale del Ministero degli affari esteri, i cui appartenenti sono destinati essenzialmente al servizio all'estero, rendono assai più difficile che per i funzionari direttivi degli altri Dicasteri una precisa ed approfondita valutazione, in condizioni di eguaglianza di dati oggettivi, della personalità e capacità professionale di ciascun funzionario da parte del Consiglio di amministrazione, ai fini degli scrutini per merito comparativo. Al riguardo va ricordato che nel Ministero degli affari esteri i membri del Consiglio conservano tale incarico per periodi per lo più brevi, in relazione al normale avvicendamento nel servizio all'estero ed al Ministero dei funzionari direttivi dell'Amministrazione degli affari esteri. D'altra parte esso è spesso chiamato a scrutinare contemporaneamente per le promozioni funzionari che hanno prestato o stanno prestando servizio all'estero per lunghi anni in sedi lontane ed autonome, insieme con altri che si trovano in quel momento in servizio al Ministero o che comunque sono maggiormente conosciuti dai membri del Consiglio stesso. Inoltre, nell'ambito delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri ed in particolare nella carriera diplomatico-consolare sono per forza di cose attribuite mansioni così diverse, per caratteristiche ed importanza, a funzionari della stessa qualifica ed anzianità che i giudizi espressi nei rapporti informativi ed a conclusione di questi vengono ad essere fondati su elementi alquanto disparati.

In queste condizioni è molto più equo ed opportuno che il Consiglio di amministrazione fissi anno per anno la valutazione dei titoli risultanti dal rapporto informativo e relativo giudizio complessivo concernente cia-

scun appartenente alle carriere direttive con ordinamento speciale del Ministero degli affari esteri, attribuendogli un punteggio complessivo in centesimi; tale operazione potrà essere eseguita sulla base delle norme generali vigenti per lo scrutinio per il merito comparativo, per quanto applicabili. In tal modo, quando il Consiglio di amministrazione dovrà procedere allo scrutinio per le promozioni, troverà già iscritti nelle schede personali le valutazioni dei titoli ed il punteggio complessivo di ciascun scrutinando e, se riterrà di apportarvi variazioni, dovrà motivarlo nel quaderno di scrutinio.

Con l'articolo 36 viene perciò stabilito che il Consiglio di amministrazione provveda ogni anno alla valutazione dei titoli risultanti dal rapporto informativo e relativo giudizio complessivo concernente ciascun funzionario, secondo le norme generali previste dall'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto applicabili, attribuendogli un punteggio complessivo in centesimi; la valutazione dei titoli e il punteggio complessivo saranno poi iscritti nella scheda personale di ciascuna funzionario ed ogni variazione eventualmente apportata a tali punteggi dal Consiglio di amministrazione in sede di scrutinio per merito comparativo dovrà essere motivata nel quaderno di scrutinio. Con lo stesso articolo viene pure unificata per tutte le carriere direttive con ordinamento speciale del Ministero degli affari esteri la permanenza minima in ciascuna qualifica, richiesta dalla legge perché i funzionari possano essere presi in considerazione ai fini dello scrutinio per la promozione alla qualifica superiore, e vengono parimenti unificati i termini di carriera nonché di servizio all'estero ed al Ministero per l'ammissione al concorso che è previsto dalla legge nel corso di ciascuna carriera direttiva.

Con l'articolo 37 viene generalizzato il divieto di passaggio da una carriera direttiva all'altra del Ministero degli affari esteri, oltre ad essere confermato il divieto di passaggio da un'altra amministrazione nelle carriere direttive suddette e viene confermato il divieto di conferimento di qualifiche o incarichi diplomatici a titolo onorifico.

Con l'articolo 38 le disposizioni del presente disegno di legge per le nomine alla qualifica di direttore generale vengono rese applicabili per le nomine alle qualifiche equiparate delle carriere direttive con ordinamento speciale del Ministero degli affari esteri. In particolare la competenza relativa alle designazioni per le nomine è attribuita al

Consiglio Superiore di amministrazione del Ministero degli affari esteri; a questo è parimenti attribuita la competenza relativa alle designazioni per le nomine alle qualifiche superiori a quelle equiparate a direttore generale. Con lo stesso articolo è pure regolato il conferimento dei maggiori incarichi direttivi dell'Amministrazione degli affari esteri nonché l'esonero da essi; per permettere di adeguare alle effettive esigenze del servizio la durata della permanenza negli incarichi stessi rafforzandone al tempo stesso il prestigio — dato che nel Ministero degli affari esteri non sussiste la coincidenza fra tali incarichi ed una delle qualifiche delle carriere direttive come invece è negli altri Dicasteri — viene sancito che i provvedimenti predetti devono essere disposti previo parere favorevole del Consiglio Superiore di amministrazione, il quale ha quindi piena facoltà di esprimere parere contrario all'accoglimento di richieste di esonero degli incarichi predetti.

Per ogni carriera, una volta stabilito il fabbisogno di personale, cioè il ruolo organico, in base alle esigenze del servizio e calcolata statisticamente la durata media della permanenza in servizio, il flusso annuo di ammissioni e cessazioni dal servizio dovrebbe corrispondere a $F = (a) \cdot (b)$ in cui (a) indica il totale dei posti previsti dal ruolo organico e (b) la media della permanenza in servizio dei funzionari. Poiché tale rapporto è rigido, ogni variazione in meno del flusso porta inevitabilmente ad uno scempenso tanto più dannoso quanto più prolungato nel tempo. Il problema che si presenta quindi per assicurare il normale sviluppo ad una carriera, è quello di garantire un flusso costante delle cessazioni dal servizio non inferiore ad F in modo da evitare gravissimi inconvenienti (processo di progressivo invecchiamento delle carriere, concentramento dei funzionari in poche classi di età, discontinuità forzata nel reclutamento, che prolunga i fenomeni anormali trasformandoli in un circolo vizioso, ecc.).

Gli inconvenienti si avvertono particolarmente per le carriere aventi un ruolo organico numericamente limitato, perché creano in esse delle vere e proprie preclusioni nei riguardi di quella ordinata dinamica delle carriere stesse che sola è in grado di permettere il regolare soddisfacimento sia delle esigenze del servizio sia delle legittime aspirazioni di carriera dei funzionari. È il caso delle carriere direttive dell'Amministrazione degli affari esteri, che hanno tutte ruoli organici numericamente limitati: un recente

studio dedicato particolarmente alla carriera diplomatico-consolare, che pure è quella avente il ruolo organico più numeroso fra tali carriere, conferma in pieno sul piano pratico le considerazioni svolte più sopra. In effetti — essendo per l'organico della carriera diplomatico-consolare (a) = 528 e (b) = 40 e quindi $F = 13,2$ — una sana dinamica del ruolo è assicurata solo se ogni anno 13 suoi appartenenti cessano dal servizio e sono realizzate altrettante nuove ammissioni. Del resto, una volta determinato il valore di F , si può costruire lo schema completo della dinamica del ruolo, precisando per ogni qualifica la durata di permanenza, che risulta dalla divisione per F del numero dei posti di ciascuna qualifica. Lo schema costruito sulla base della composizione attuale della carriera diplomatico-consolare permette ad esempio di giungere alle seguenti conclusioni:

fino a tutto il 1967 il flusso delle cessazioni dal servizio a seguito del raggiungimento dei limiti di età o di anzianità di servizio è considerevolmente inferiore a F (con un *deficit* di 32 posti per tale periodo);

quasi la metà degli appartenenti al ruolo della carriera (242 circa) è contenuta in undici classi di età (dal 1903 al 1915 fatta eccezione per il 1905-906) e cioè in un terzo delle quaranta classi che compongono il ruolo stesso;

la situazione non migliora col tempo; nelle classi fra il 1916 ed il 1934 una sola volta (con la classe del 1928) il flusso è pari ad F (con un *deficit* di 94 unità per tale periodo).

Sul piano pratico si tradurrà nelle seguenti conseguenze dannose:

il processo di invecchiamento della carriera sarà sempre più accentuato;

la massa di coloro (242) che sono attualmente concentrati in poche classi ed in due sole qualifiche del ruolo si avvicinerà ai sessanta anni di età e costituirà un problema che esigerà provvedimenti di carattere straordinario;

i giovani ammessi in carriera in questi anni subiranno per sette anni una stasi nell'avanzamento, quindi per undici anni un'accelerazione ed infine per ulteriori diciannove anni una nuova stasi, con una perdita complessiva di circa cinque anni sulla media teorica di avanzamento.

Oltre a tali gravissimi inconvenienti per tutto il ruolo della carriera diplomatico-consolare, la situazione descritta più sopra ne provoca uno specifico per quanto concerne i capi missione (che appartengono alle tre

qualifiche più elevate del ruolo); la mancanza, accanto ad elementi di sperimentata esperienza, di un nucleo di elementi alquanto più giovani da destinare là dove si richiede a causa del clima e delle caratteristiche della sede, una età non troppo avanzata del capo missione.

È evidente che la soluzione ideale del problema sarebbe quella di stabilire in via permanente al numero corrispondente ad F le nuove ammissioni annuali, indipendentemente dal numero di cessazioni di servizio anno per anno, sancendo che i conseguenti passaggi in soprannumero rispetto alla disponibilità globale del ruolo organico avvengono nella qualifica più elevata. Una soluzione pratica del problema si avrebbe sancendo il passaggio in soprannumero, con preclusione di promovibilità, degli appartenenti alle qualifiche più alte (o ad alcune di esse), dopo il raggiungimento di una determinata età, senza naturalmente lasciar scoperto nessun posto nelle altre qualifiche in conseguenza del passaggio in soprannumero stesso. Per rimanere sul piano della realtà legislativa e finanziaria attuale, occorre tener inoltre conto dell'esigenza di bilancio di porre un preciso limite quantitativo preconstituito all'applicazione del provvedimento predetto, di modo che *a priori* sia determinata la spesa massima che la sua applicazione potrebbe comportare ogni anno. I vantaggi offerti dall'applicazione di un simile sistema sono evidenti:

ringiovanimento del ruolo con conseguente normalizzazione del flusso di ammissione in carriera indipendentemente dall'andamento del flusso di cessazione dal servizio;

azione di « valvola » strutturale nei periodi di stasi nelle qualifiche elevate ad azione selettiva in via permanente (in fase di blocco della carriera sarebbe colpito un maggior numero di appartenenti al ruolo ed in fase di flusso normale solo i rallentati); soddisfacimento delle legittime aspirazioni di carriera dei meritevoli in un periodo di tempo ragionevole, sì da far raggiungere i limiti di età e di anzianità di servizio in una posizione morale ineccepibile;

disponibilità di capi missione di età differenziata (fra cui alcuni anche relativamente giovani).

Va infine rilevato che il numero delle Missioni all'estero (Ambasciate e Legazioni nonché Consolati Generali più importanti) è già attualmente superiore al numero dei posti nelle tre qualifiche più alte del ruolo organico e sta aumentando in continuità, a

seguito dell'affacciarsi alla sovranità di nuovi numerosi Stati; per cui i passaggi in soprannumero nelle qualifiche più elevate del ruolo non farebbero che riavvicinare in alcuni periodi il numero dei posti del ruolo organico a quello effettivo delle sedi per le quali è necessario un capo missione.

Con l'articolo 39 viene sancito il passaggio in soprannumero degli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2^a classe, dopo il raggiungimento del 62° anno di età, e dei consiglieri di Ambasciata, dopo il raggiungimento del 60° anno di età, ma solo fino a concorrenza di un ottavo dei posti previsti dal ruolo organico per ciascuna qualifica. Con lo stesso articolo viene sancito il passaggio in soprannumero dei consiglieri per l'emigrazione di 1^a classe e dei consiglieri commerciali di 1^a classe, dopo il raggiungimento del 62° anno di età, ma solo fino a concorrenza di un quarto dei posti previsti dal ruolo organico per la rispettiva qualifica. Nessun posto dovrà essere lasciato scoperto nel ruolo di appartenenza in conseguenza dei passaggi in soprannumero predetti.

Con l'articolo 40 vengono apportate alcune modifiche alle disposizioni in materia di collocamento a disposizione; la durata massima della permanenza in tale posizione viene elevata da due a tre anni e la automaticità del collocamento a riposo all'atto del raggiungimento della permanenza massima viene abolita. Con lo stesso articolo viene sancito che il numero dei funzionari collocati a disposizione non può comunque superare un ventesimo dei posti previsti dal ruolo organico per le qualifiche verso i cui appartenenti può essere disposto il provvedimento suddetto, in luogo del più elevato numero di dodici precedentemente vigente. I provvedimenti di collocamento a disposizione e di richiamo dalla disposizione devono essere disposti previo parere favorevole dal Consiglio Superiore di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

Con l'articolo 41 viene sancito che previo parere favorevole del Consiglio Superiore di amministrazione del Ministero degli affari esteri, può essere disposto il provvedimento di collocamento a riposo per motivi di servizio dei funzionari direttivi appartenenti alle qualifiche equiparate a quella del direttore generale o superiori prima del raggiungimento da parte loro dei limiti di età o di anzianità di servizio. Con le stesse modalità possono essere collocati a riposo i funzionari delle altre qualifiche delle carriere direttive con ordinamento speciale del Ministero degli affari esteri

dopo venti anni di permanenza nella qualifica iniziale o dopo dieci anni di permanenza in una delle altre qualifiche, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Con l'articolo 42 le disposizioni della presente proposta di legge per il trattenimento in servizio degli impiegati con qualifica equiparate a quella di direttore generale vengono rese applicabili alle qualifiche equiparate ed a quelle superiori delle carriere direttive con ordinamento speciale del Ministero degli affari esteri; in particolare la competenza relativa al parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento predetto nei singoli casi è attribuita al Consiglio Superiore di amministrazione del Ministero degli affari esteri. Con lo stesso articolo in considerazione dell'elevato numero di funzionari appartenenti alle qualifiche predette, viene sancito che il numero dei funzionari trattenuti in servizio non può comunque superare complessivamente un decimo dei posti in organico per le qualifiche stesse.

Con l'articolo 58 viene sancito il mantenimento in vigore, per i funzionari del Ministero degli affari esteri attualmente in servizio, delle precedenti disposizioni concernenti la permanenza minima in ciascuna qualifica ed i termini di carriera e di servizio, ai soli fini della promozione alla qualifica superiore a quella rivestita alla data stessa.

Con la tabella A allegata è sancito il mantenimento in vigore per tutte le carriere direttive del Ministero degli affari esteri delle qualifiche e dei titoli relativi, di cui ai quadri 7 e 7a allegati al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Fanno eccezione i titoli delle qualifiche iniziali, che sono fissate *ex novo* per ciascuna delle carriere predette in conseguenza del fatto che con la presente proposta di legge le tre qualifiche meno elevate delle carriere direttive di tutte le Amministrazioni dello Stato sono raggruppate in una unica qualifica iniziale. È anche sancita l'applicazione della nuova struttura delle qualifiche previste dalla presente proposta di legge attraverso l'equiparazione a ciascuna di esse, dalla qualifica iniziale a quella di direttore generale, delle corrispondenti qualifiche delle carriere direttive dell'Amministrazione degli affari esteri, alle quali sono ovviamente premesse le più elevate qualifiche che sono proprie solo di tale Amministrazione e che naturalmente rimangono invariate.

La disposizione dell'articolo 47 va intesa come norma di adeguamento della strutturazione dei ruoli aggrunti a quella che carat-

terizza l'ordinamento gerarchico delle nuove qualifiche.

L'articolo 48 disciplina il passaggio dalle vecchie alle nuove qualifiche. In particolare per quanto attiene all'istituenda qualifica unica di consigliere, la norma fa salve le aspettative di ordine morale degli interessati, prevedendo che i funzionari, i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rivestono qualifiche corrispondenti a quelle di consigliere di 1^a e di 2^a classe, le conservino *ad personam*.

L'articolo 49 è ispirato al principio della tutela delle aspettative maturate dai funzionari già in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, e perciò prevede la conservazione delle anzianità acquisite nella carriera e nella qualifica di provenienza.

L'articolo 51 prevede che, per i funzionari i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in prova, la durata della medesima sia quella prevista dalle disposizioni attualmente vigenti.

La norma contenuta nell'articolo 52 è intesa a salvaguardare le posizioni già acquisite dai funzionari, conformemente del resto al principio sancito nella legge n. 1181 di delega al Governo per l'emanazione delle norme concernenti l'ordinamento attualmente in vigore. Si precisa che a quest'uopo, ai fini cioè della promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state mantenute le anzianità e le valutabilità dei servizi previste dall'ordinamento vigente, rimanendo le nuove anzianità, di cui alla presente legge, operanti solo ai fini dell'ulteriore progressione in carriera.

L'articolo 53 prevede l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente o primo ispettore di coloro che abbiano conseguito o conseguano, alla data di entrata in vigore della presente legge, la idoneità nei concorsi di merito distinto e negli esami di idoneità quali sono disciplinati dal testo unico vigente. La norma trova la sua ragion d'essere nella constatazione che, secondo l'ordinamento vigente, l'idoneità si consegue con un punteggio non inferiore a sette decimi; perciò si è ritenuto giusto prevedere espressamente la scrutinabilità anche per coloro che nei concorsi espletati o indetti prima della entrata in vigore della presente legge per la promozione a direttore di sezione hanno conseguito o conseguiranno un punteggio non inferiore a sei decimi.

L'articolo 54 ha lo scopo di riconoscere come valida, ai fini della promozione me-

dante scrutinio di merito comparativo alla qualifica di dirigente o primo ispettore, l'idoneità conseguita, nei concorsi di merito distinto o negli esami di idoneità per direttore di sezione banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con un punteggio non al di sotto dei sei decimi ma inferiore a sette decimi.

L'articolo 55 si limita a richiamare, per la promozione alle disposizioni che riconoscono a determinate categorie di funzionari il diritto ad essere selezionati, per la promozione, mediante scrutinio per merito comparativo anziché mediante concorso per esame. La norma riguarda in particolare i cosiddetti « colloquisti » e coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

L'articolo 56 stabilisce per i funzionari dei ruoli aggiunti, ai fini della partecipazione al concorso e allo scrutinio per la promozione a dirigente, il requisito di un periodo di permanenza, negli anzidetti ruoli, della durata, rispettivamente, di 9 e 13 anni. Questa lieve diversità di trattamento nasce dalla considerazione che la speciale categoria dei funzionari appartenenti ai ruoli aggiunti non è stata mai sottoposta al vaglio di alcun esame. In particolare, tenendo presente che l'idoneità viene conseguita con il semplice punteggio di sei decimi ed in considerazione del criterio enunciato, cioè del conferimento della promozione mediante scrutinio, l'anzianità dei medesimi è stata fissata nel modo anzidetto.

L'articolo 57 con norma transitoria, disciplina la ripartizione dei posti vacanti nella qualifica di dirigente o primo ispettore. La disposizione nasce dall'opportunità di armonizzare la molteplicità dei sistemi esistenti di promozione, contemperando di conseguenza le diverse esigenze dei concorrenti alla qualifica superiore.

L'articolo 66 disciplina l'anzianità, per i funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di direttori di divisione, occorrente per la promozione a primo dirigente superiore o ispettore generale. In particolare, dato il sistema di avanzamento a ruolo aperto, si è ritenuto di dover elevare l'anzianità a 4 anni.

Gli articoli da 62 a 69 regolano la sistemazione definitiva delle carriere speciali previste dal titolo V del testo unico vigente. Come è noto, i provvedimenti delegati avevano adottato una soluzione intermedia per quelle carriere che il legislatore non aveva ritenuto di dover inquadrare, fin dalla qualifica iniziale, nella carriera direttiva. Le norme in parola

disciplinano la situazione degli appartenenti alle suddette carriere in modo che sia garantito — salvaguardando le posizioni acquisite — fin dall'inizio l'accesso dei medesimi alla carriera direttiva o a quella di concetto. Nello stesso tempo è stata prevista la delega al Governo perché venga stabilita la dotazione organica della carriera direttiva e della carriera di concetto in parola, sanando così la situazione anomala che col precedente sistema si è venuta a verificare.

L'articolo 27 pone il divieto per i consiglieri, che non abbiano superato l'esame di cui all'articolo 17 della presente legge, di appartenere ad Uffici di particolare competenza politica e amministrativa quali i Gabinetti del Ministro e le Segreterie particolari. La norma tra l'altro vuole evitare che giovani funzionari vengano distolti dalla loro normale destinazione e cioè quella della conoscenza dei singoli servizi, fissando quindi il criterio che i medesimi possano essere applicati a tali Uffici solo dopo aver superato il vaglio dell'esame previsto per l'accesso alla qualifica di dirigente.

L'articolo 70 sancisce l'abrogazione delle norme incompatibili col presente progetto di legge, salvo quanto richiamato dalle singole disposizioni di carattere transitorio.

L'articolo 71 stabilisce la sfera di applicabilità del progetto medesimo.

Gli articoli 72, 73 e 74 infine, dispongono le necessarie deleghe al Governo per emanazione di provvedimenti legislativi in materia di riorganizzazione e di riordinamento degli uffici e degli organici ed in materia di decentramento gerarchico. Per le norme anzidette non si ritiene necessaria alcuna illustrazione in quanto tali problemi sono stati ampiamente trattati nella prima parte della presente relazione.

ILLUSTRAZIONI DEGLI ARTICOLI RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO

Passando all'esame e all'illustrazione del nuovo trattamento economico dei funzionari della carriera direttiva, va precisato che detto trattamento è regolato nel presente provvedimento dagli articoli 43, 44, 45, 46, 50, 59, 60, 61 e 65.

I principi fondamentali sui quali esso è basato sono i seguenti:

a) Determinazione di uno stipendio unico complessivo per le singole qualifiche dei funzionari delle carriere direttive di tutte le Amministrazioni dello Stato, in relazione all'importanza e responsabilità della funzione

svolta. Conseguente eliminazione delle sperequazioni e delle ingiuste e assurde discriminazioni di trattamento economico attualmente esistenti, non solo fra il personale delle stesse carriere direttive delle diverse Amministrazioni dello Stato e fra le varie branche di attività direttive della Pubblica Amministrazione, ma anche con i dirigenti di Enti e Istituti pubblici vigilati, controllati e sovvenzionati dallo Stato e con le aziende a partecipazione statale diretta (E. N. I. C., B. N. L. ecc.) attraverso il gruppo I. R. I. (Finmare, Fincantieri, Finmeccanica, Finsider, Finelettrica, Stet, B. C. I., Credito Italiano, Banco di Roma, Banco di Santo Spirito, Maccarese, Concessionaria e Costruzioni Autostrade, ecc.,...) e gruppo E. N. I. (Agip-Mineraria, S. N. A. M., A. G. I. P.-Nucleare, A. G. I. P., A. N. I. C. ecc.). Ciò nell'intento di moralizzare il sistema delle retribuzioni e renderlo veramente unico, a parità di qualifica, nell'ambito delle singole Amministrazioni dello Stato, e, a parità di funzioni o attività similari, presso Enti parastatali e sovrastrutture varie che vivono e si alimentano direttamente o indirettamente con fondi dello Stato e da questo sono controllati e vigilati.

b) Progressione economica di carriera distinta da quella giuridica, necessariamente connessa alla struttura piramidale, mediante scatti automatici biennali del 2,50 per cento sugli stipendi iniziali di ciascuna qualifica e opportuni meccanismi per l'attribuzione dello stipendio della qualifica superiore, dopo un periodo di anzianità di servizio, senza demerito.

c) Unificazione delle diverse voci che attualmente compongono il trattamento economico in modo che questo risulti costituito, per i funzionari, soltanto dallo stipendio, dalla tredicesima mensilità e dall'aggiunta di famiglia, mediante la soppressione di ogni altro compenso e indennità di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo corrisposti in virtù di leggi generali o speciali, o per incarichi di vigilanza e di consulenza presso Enti ed organismi vari, vigilati dallo Stato, anche se non gravanti su fondi di bilancio.

d) Corresponsione di un premio di rendimento annuale ai migliori, la cui misura massima non può superare l'importo di una mensilità di stipendio e quella minima non può essere superiore al 30 per cento della misura massima.

L'articolo 43 del presente provvedimento stabilisce che ai funzionari della carriera direttiva, competono i nuovi stipendi riportati nell'allegata tabella B.

Le misure di detti stipendi si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti qualifiche, previste nel presente ordinamento dall'articolo 2.

Tale nuovo trattamento economico si sgancia dal sistema attuale dei coefficienti, in luogo dei quali sono stati stabiliti, per ciascuna delle qualifiche funzionali, attraverso le quali si svolge il lavoro amministrativo e tecnico dello Stato, stipendi complessivi adeguati all'importanza e alla responsabilità della funzione svolta. Tali stipendi sono stati calcolati tenendo presente le punte massime del trattamento economico complessivo, raggiunte in alcune carriere attraverso la creazione di correttivi ufficiali (indennità speciali e compensi vari previsti da particolari norme di legge) e non ufficiali, incarichi ed altri emolumenti vari, anche su fondi fuori bilancio. Si è cercato, in altri termini, di realizzare il principio che lo stipendio deve costituire il corrispettivo della totalità delle prestazioni.

Il nuovo trattamento economico assorbe, infatti, ogni emolumento ora riscosso a qualsiasi titolo, tutti i compensi e le indennità varie oggi esistenti (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza, premi in deroga, emolumenti per incarichi presso Enti vigilati dallo Stato), che come è previsto nel successivo articolo 44 sono stati tutti soppressi.

I nuovi stipendi delle qualifiche iniziali, che fra l'altro, come risulta dall'unito *Bollettino I. S. T. A. T.*, allegato C, non hanno ancora raggiunto la rivalutazione 1938, sono stati inoltre sensibilmente elevati insieme con quelli delle qualifiche superiori, per avvicinarli a quelli già ampiamente rivalutati dei dirigenti delle altre branche di attività della Pubblica Amministrazione, degli Enti e Aziende vigilate e sovvenzionate dallo Stato e del settore privato. Ciò per invogliare i migliori elementi che escono dalle Università ad accedere alle carriere pubbliche, ormai non più preferite, perché attratti dai maggiori e più facili guadagni in altri impieghi (del settore parastatale o privato o da attività libere più remunerative), come ampiamente esposto nelle premesse, consentendo alla Pubblica Amministrazione un reclutamento basato su una accurata e rigida selezione.

Ora passiamo ad illustrare un altro aspetto del trattamento economico previsto nel provvedimento stesso: quello concernente la determinazione degli stipendi delle qualifiche più elevate della burocrazia.

A riguardo è bene porre nella giusta evidenza la sensibilissima differenza che si nota

nell'allegata tabella B fra lo stipendio dell'ispettore generale, qualifica terminale della carriera giuridica vera e propria dei funzionari della carriera direttiva, e quello del direttore generale e qualifiche superiori. Infatti, fino alla qualifica d'ispettore generale, gli aumenti di stipendio sono stati calcolati (più o meno proporzionalmente), rispetto allo stipendio della qualifica iniziale di consigliere, salvo scarti di lieve entità fra gli aumenti di una qualifica e l'altra, ad eccezione di quello relativo alla qualifica di dirigente dove la differenza è un po' più sensibile, tenuto conto degli anni necessari per raggiungere tale stipendio e delle difficoltà da superare (esame e scrutinio) e principalmente del radicale cambiamento della funzione, perché, ovviamente, si passa dalla funzione di collaboratori della dirigenza a dirigenti veri e propri.

Tale criterio ha consentito di raggiungere il rapporto di circa 1 a 578 già esistente prima della guerra 1915-18 e che d'altra parte è indispensabile per ripristinare quella gerarchia di valori e di funzioni che ormai era quasi scomparsa. Infatti, oggi, il rapporto fra il consigliere di 3^a classe e l'ispettore generale è appena di 1 a 239.

Successivamente tale proporzionalità non è stata più rispettata e si è attribuito al direttore generale uno stipendio doppio di quello iniziale della qualifica immediatamente precedente.

Ciò si è reso necessario per affermare ancora una volta, e in modo particolare per i gradi più elevati della burocrazia, il concetto informatore cui s'ispira il provvedimento, in base al quale le retribuzioni devono essere fissate in relazione all'importanza e alla responsabilità della funzione svolta. Ora, per dare il giusto e meritato prestigio alle elevate e delicate funzioni che svolge un piccolo nucleo, appena 400, fra direttori generali, ambasciatori, prefetti di 1^a classe, ecc. si è ritenuto giusto e opportuno migliorare adeguatamente i relativi stipendi per portarli, se non alla pari di quelli degli altri dirigenti privati (ai quali vengono spesso attribuiti stipendi astronomici), almeno ad una posizione più elevata e più dignitosa dello stipendio iniziale del dirigente privato, come è stato già ampiamente dimostrato nelle premesse, tenuto conto che lo Stato non può permettersi simili lussi per i propri dipendenti. E ciò nella ovvia considerazione che su tali alti funzionari gravitano tutte le responsabilità della direzione amministrativa, tecnica, sociale ed economica dell'apparato statale, sia in campo nazionale sia internazionale. D'altra parte, con l'abolizione, pre-

vista dal presente provvedimento, di tutte le indennità accessorie e dei compensi vari attualmente corrisposti per incarichi a tali alti funzionari, era necessario ed indispensabile non far perdere loro i benefici che da più anni hanno già acquisito. Ciò ha lo scopo di affermare, anche in questa circostanza, il principio logico e umano, ormai universalmente acquisito in campo sindacale, di elevare le retribuzioni più basse ai livelli delle categorie che hanno raggiunto posizioni migliori, anche se in tale posizione di particolare privilegio si trovano solo alcuni per la speciale natura dell'attività cui sono preposti.

Dopo questa breve enunciazione dei criteri che hanno guidato e giustificato la determinazione degli stipendi, riportati nella annessa tabella *B*, per le nuove qualifiche dei funzionari delle carriere direttive, passiamo a trattare un altro aspetto importantissimo che caratterizza l'impostazione del presente provvedimento, ponendolo su basi nuove e rivoluzionarie: *la progressione economica della carriera distinta da quella giuridica*.

Considerato il rigoroso sistema delle promozioni per esami e per scrutinio, previsto dal presente provvedimento negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, si è cercato di ovviare all'inconveniente dei ruoli chiusi, nel cui attuale sistema, solo dal posto vacante nel grado superiore, può derivare un reale e consistente miglioramento economico per il funzionario, prevedendo una progressione economica di carriera, distinta da quella giuridica, cioè indipendente dai posti vacanti e dalle conseguenti promozioni per esame e per scrutinio. Ciò in quanto il beneficio derivante dagli scatti biennali del 2,50 sullo stipendio iniziale è semplicemente irrisorio, ove si tenga conto, soprattutto, della modesta misura degli attuali stipendi. In altri termini, con quanto previsto nel 3° comma dell'articolo 43 e nell'articolo 46 del presente provvedimento, si assicura al funzionario un trattamento economico progressivo nel tempo, purché svolga bene la sua attività lavorativa, con piena soddisfazione dell'Amministrazione. La progressione economica, come vedremo più avanti da un più particolareggiato esame degli articoli in questione, viene tuttavia subordinata ad un giudizio di merito, non comparativo, ma assoluto. Infatti l'ultimo comma del citato articolo 43 stabilisce che i funzionari hanno diritto agli scatti biennali, senza limiti, solo se abbiano riportato, nel biennio precedente, giudizi complessivi non inferiori a « distinto ». Si è voluta porre questa limitazione per garantire, considerata la elevatezza degli stipendi

iniziali attribuiti a ciascuna qualifica con il presente provvedimento, la continua e libera progressione economica nel tempo solo ai funzionari veramente meritevoli, altrimenti sarebbe mancato ogni mordente e ogni stimolo a bene operare, nella considerazione che per il passaggio alla qualifica superiore, specie all'inizio della carriera, bisogna attendere 10 anni ed è indispensabile, per conseguire la promozione, aver superato il prescritto esame.

Con l'articolo 46 si è voluto ancora maggiormente affermare il principio della libera progressione economica in quanto, in essa, è previsto di attribuire lo stipendio del dirigente o primo ispettore, al funzionario che, dopo 22 anni di servizio, avendo conseguito l'idoneità nel concorso previsto dall'articolo 17, non sia riuscito ad essere scrutinato alla qualifica superiore o per mancanza di posti disponibili o perché superato negli scrutini dai colleghi aventi titoli prevalenti.

Ovviamente, anche per tale caso, la norma subordina la concessione del beneficio alla condizione di aver riportato, nell'ultimo quinquennio, giudizi complessivi di « ottimo ». Analoga progressione economica è prevista dal 3° comma del citato articolo 46 per il dirigente o primo ispettore, il quale dopo 12 anni di permanenza nella qualifica, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ha titolo allo stipendio previsto dall'annessa tabella *B*, per il dirigente superiore o ispettore capo. Quindi si può concludere che, sebbene i benefici della libera progressione economica siano subordinati ad accertamenti sul merito e sul rendimento, ovviamente indispensabili per qualsiasi riconoscimento e sempre più rigorosi man mano che si sale nella carriera, a tutti è garantita una progressione economica nella qualifica raggiunta, indipendentemente dalla promozione e dal posto vacante nel ruolo.

Tale principio vale anche per la qualifica di primo dirigente superiore o ispettore generale, essendo previsto, all'articolo 20, per tale qualifica, la promozione a ruolo aperto, dopo 6 anni di permanenza nella qualifica stessa e, in via transitoria, dopo quattro anni nella prima applicazione della legge. Anche qui, infatti, pur trattandosi di una vera e propria promozione mediante scrutinio per merito comparativo, essa, però, non è vincolata ad alcuna limitazione all'infuori del merito.

Con tali particolari norme si è cercato di sanare uno degli aspetti più deplorabili e dannosi dell'attuale legislazione che permette, ad alcuni funzionari, a parità di merito, di

anzianità e di età o anche a condizioni peggiori, di fare delle splendide carriere con conseguente migliore trattamento economico, per la particolare favorevole situazione del ruolo dell'amministrazione di appartenenza o per altri motivi non sempre accettabili sul piano morale e costringe altri a ristagnare non solo per moltissimi anni nello stesso grado, ma anche nello stesso insufficiente trattamento economico a cui la qualifica è, purtroppo, legata.

Con il meccanismo introdotto nel presente provvedimento, qualunque cosa accada, lungo la difficile carriera del giovane che entra in una qualsiasi Amministrazione, se non demerita, gli viene garantita in ogni caso la progressione economica.

Infatti, anche nell'ipotesi più assurda che un funzionario che vinca un concorso, non riesca in tutta la carriera a conseguire la idoneità per la promozione a dirigente e rimanga per tutta la vita nella qualifica di consigliere, dopo 38 anni di servizio, raggiunge uno stipendio quasi doppio di quello iniziale percepito appena entrato in carriera. Infatti da lire 90.000, stipendio del consigliere in prova, raggiunge lire 171.970, corrispondente allo stipendio del 18° scatto. Se invece consegue l'idoneità, ma non la promozione per mancanza di posti o altre cause non dipendenti da suo demerito, raggiunge lo stipendio di lire 270.000, dopo 22 anni di anzianità nella qualifica stessa.

La stessa cosa si verifica per il dirigente il quale, dopo 12 anni di servizio, se non demerita, raggiunge ugualmente, senza conseguire la promozione alla qualifica superiore, lo stipendio di lire 390.000 previsto nella tabella B per il dirigente superiore o ispettore capo.

Analogamente avviene in quest'ultima qualifica, se si considera che la promozione a ispettore generale può essere conseguita a ruolo aperto, previo scrutinio, dopo sei anni di permanenza nella qualifica stessa e senza alcun limite, purché il funzionario non abbia demeritato. Di conseguenza si può concludere che anche in questa qualifica, sebbene con procedura giuridica diversa dalle precedenti, la progressione economica si svolge con relativa facilità.

Con il nuovo trattamento, che garantisce, oltre ad uno stipendio adeguato all'importanza e responsabilità della qualifica rivestita, anche una progressione economica distinta dalla carriera giuridica, tutti i funzionari direttivi possono più serenamente attendere al normale svolgimento della car-

riera, senza agitarsi e ricorrere a mezzi scorretti per ottenere promozioni, prima del tempo; coloro, poi, che fanno di non poter riuscire in posti di grande responsabilità e di alta dirigenza possono benissimo accontentarsi della qualifica raggiunta, in quanto è loro garantito lo svolgimento della carriera economica, indipendentemente da quella giuridica, che è, ovviamente, connessa, oltre che alla capacità e preparazione, anche al superamento di determinati ostacoli: esami, posti vacanti negli organici, scrutini, ecc.

Orbene, una più seria attribuzione delle promozioni ai più meritevoli a parità di anzianità, senza interferenze e favoritismi, eviterà, indubbiamente, tanti disturbi funzionali nei servizi della Pubblica Amministrazione, che sono prodotti, come si è visto innanzi, da premesse economiche errate e da queste traggono alimento per diventare più complicati e cronici. Quindi si ritiene che le correzioni da apportare a questi errati criteri, o meglio, allo stato di fatto attuale, siano quelle proposte con il presente provvedimento.

I risultati concreti che con esso si raggiungono nel trattamento economico dei funzionari direttivi, confrontato con quello attuale, si possono chiaramente rilevare, più che dalle parole, dall'esame delle tre tabelle (3, 4 e 5), che seguono.

TABELLA N. 3.

Stipendi lordi attuali.

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Rapporto o rispetto allo stipendio iniziale	Rapporto rispetto allo stipendio del Consigliere di 2 ^a classe	Rapporto rispetto allo stipendio precedente
229	687.000	1	—	
271	813.300	1,18	1	
325	975.000	1,42	1,20	
402	1.206.000	1,76	1,48	1,24
500	1.500.000	2,18	1,85	
670	2.010.000	2,93	2,47	
900	2.700.000	3,93	3,32	1,34
970	2.910.000	4,24	3,60	
1.040	3.120.000	4,54	3,84	

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 4.

Stipendi proposti nella tabella B allegata al presente provvedimento.

Qualifiche	Stipendio annuo lordo	Rapporto rispetto stipendio Consigliere prova	Rapporto rispetto stipendio Consigliere	Rapporto rispetto stipendio precedente
Consigliere in prova . . .	1.248 000	1	—	—
Consigliere . . .	1.680.000	1 35	1	—
Dirigente . . .	3 864.000	3,10	2,30	2,30
Dirigente superiore . . .	5 616 000	4,50	3,34	—
1° dirigente superiore . . .	7.224.000	5,79	4,30	—
Direttore generale . . .	14 520.000	11,63	8,64	2,00
Prefetto 1 ^a classe . . .	17.424 000	13,96	10,37	—
Ambasciatore . . .	20 328 000	16,29	12,10	—

TABELLA N. 5.

Rapporti fra gli stipendi proposti nella tabella B e quelli attuali.

Consigliere in prova	1,82
Consigliere	2,07
Dirigente	3,20
Dirigente superiore	3,74
1° Dirigente superiore	3,59
Direttore generale	5,38
Prefetto 1 ^a classe	5,99
Ambasciatore	6,52

Infatti, da esse si ricava che il rapporto fra lo stipendio del funzionario all'inizio della carriera (consigliere in prova) e il capo divisione è con l'attuale provvedimento: 1 a 4,50, mentre prima era appena: 1 a 2,18 e quello con l'ispettore generale, grado normalmente terminale della carriera, è: 1 a 5,79, mentre prima era appena: 1 a 2,93.

Altro elemento importantissimo che si rileva dalle citate tabelle (3 e 4) è che, mentre prima nel passaggio dai gradi iniziali della carriera, cioè dallo stadio di collaboratori dei dirigenti, a dirigenti veri e propri, il rapporto fra gli stipendi era bassissimo: 1 a 1,24, no-

stante i difficili ostacoli (esami e scrutini) da superare, con il provvedimento attuale il rapporto è elevatissimo: 1 a 2,30; lo stesso può rilevarsi per il passaggio dal grado della media dirigenza (ispettore generale) a quello dell'alta dirigenza (direttore generale), per il quale, prima, il rapporto era: 1 a 1,34, adesso è: 1 a 2. Dalla tabella 5, infine, si rilevano i rapporti fra gli stipendi proposti con il presente provvedimento e quelli attuali.

L'articolo 44 può considerarsi il più importante di tutto il provvedimento, in quanto, prevedendo la soppressione di ogni compenso ed emolumento di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo conferito, tende a stabilire quella necessaria e tanto auspicata perequazione degli stipendi del funzionario di una stessa categoria, eliminando le ingiuste e assurde discriminazioni e differenziazioni, che creano malcontento e sfiducia, e raggiungendo quella moralizzazione dei servizi della Amministrazione che indubbiamente avranno un benefico riflesso sulla funzionalità e l'efficienza dell'attività amministrativa. Infatti, il primo comma dell'articolo in questione stabilisce, in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, che ai funzionari, qualunque sia la qualifica rivestita, non possono essere attribuiti altri emolumenti, oltre lo stipendio di cui alla tabella B, l'aggiunta di famiglia e la tredicesima mensilità. A questo drastico divieto fanno eccezione le eventuali indennità da conferirsi solo in casi eccezionali, in aggiunta al trattamento previsto dal primo comma, a funzionari che prestano speciali servizi in condizioni di disagio e di pericolo, oltre il normale orario di lavoro o fuori la sede dell'Ufficio e non retribuiti con l'indennità di missione suddetta. Tali indennità saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta dei ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro. In proposito è bene precisare, allo scopo di evitare che questa necessaria ed indispensabile eccezione al rigoroso principio informatore, cui si ispira la norma prevista dall'articolo 31, — tendente ad abolire, nel modo più completo, categorico ed assoluto, qualsiasi compenso e indennità differenziative fra funzionari della stessa categoria — degeneri nei soliti abusi, che la deroga si è resa indispensabile per non danneggiare alcune particolari categorie di funzionari. Questi, per la natura e il tipo di lavoro che svolgono e per il disagio e i pericoli a cui sono continuamente esposti, o, per la gravosità dei turni di lavoro svolti anche in ore serali e notturne, non possono non continuare a godere del

trattamento che le leggi vigenti hanno loro riconosciuto. Pertanto è opportuno che le Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministro del tesoro, stabiliscano tempestivamente quali sono le speciali indennità da mantenere in vigore, in modo che i relativi decreti del Presidente della Repubblica siano emanati quasi contemporaneamente al presente provvedimento onde evitare di danneggiare quelle categorie di funzionari che continueranno a svolgere tali particolari prestazioni, rese nel modo e nei limiti previsti dal 2° comma dell'articolo 44.

Il 3° comma dell'articolo 44 allo scopo di non determinare equivoci sull'interpretazione della norma fondamentale, tendente all'unicità e all'eguaglianza del trattamento economico per funzionari della stessa qualifica, ha voluto precisare altresì, che, oltre alle indennità previste da speciali leggi vigenti, i funzionari non possono percepire compensi di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma, da Enti sottoposti alla vigilanza dello Stato per la partecipazione, nell'interesse dello Stato medesimo, a collegi, commissioni, comitati o consigli, né possono prestare attività retribuita, di qualsiasi natura, presso gli Enti stessi.

Questa fondamentale norma moralizzatrice, con un atto di coraggio, veramente degno di particolare rilievo e apprezzamento, tende ad eliminare il bubbone maligno che intossica tutta l'Amministrazione e a riportare un po' d'ordine in questo caos di norme relative a particolari trattamenti economici e indennità varie, giustificati, il più delle volte, unicamente e solamente dalla forza di sindacati ben organizzati, dall'abilità e solerzia di funzionari di una determinata Amministrazione e dalle vaste e autorevoli conoscenze di questi ultimi nell'ambito di gruppi parlamentari o partiti politici o anche dalla compiacenza, autorità e prestigio del Ministro proponente; però, mai, da esigenze effettive dell'Amministrazione vista nel suo complesso, tranne casi eccezionalissimi, che la stessa norma in esame prevede di mantenere in vigore.

Pertanto, l'eguaglianza e l'unicità del trattamento economico devono essere rispettate per ogni qualifica, qualunque sia l'Amministrazione di appartenenza del dipendente e le funzioni che disimpegna, in quanto tutti, in un modo o nell'altro, svolgono funzioni d'istituto più o meno analoghe e nello stesso numero di ore stabilite. Ovviamente per coloro che sono obbligati, per le loro funzioni speciali, a svolgere lavori oltre il normale orario e in situazioni disagiate, interviene opportuna-

mente nel provvedimento in esame, la deroga prevista dal 2° comma del citato articolo 44.

Detta norma, inoltre, abolisce il compenso per il lavoro straordinario, di cui alla legge n. 19 del 26 giugno 1946 e successive modificazioni, ritenuto inopportuno, poco dignitoso e quasi offensivo per il dirigente, le cui prestazioni di pensiero, di preparazione e di impegno intellettuale, non possono essere ovviamente commisurate a ore. D'altra parte se ci richiamiamo ad altri trattamenti corrisposti a dirigenti, sia nel settore pubblico non statale sia in quello privato, in Italia e all'estero, difficilmente troviamo, fra gli elementi formativi del trattamento economico, voci che riguardino il compenso per il lavoro straordinario.

La norma in esame giustifica, quindi, tutta l'impostazione data al provvedimento di cui trattasi, con il quale si è inteso stabilire un trattamento complessivo unico, affermando definitivamente la formula che: *« Tutto deve essere compreso nello stipendio e niente fuori »*.

Si è così voluto moralizzare il trattamento di una categoria che deve avere un alto prestigio nell'opinione pubblica, consentendo a chiunque di rendersene conto e ripristinando rapporti di cordialità e di fiducia fra i funzionari della stessa categoria, fra superiori, inferiori e parigrado e soprattutto fiducia e stima nell'opinione pubblica.

L'articolo 45 prevede, nel mese di giugno, la corresponsione di un premio di rendimento, ai funzionari più meritevoli, in relazione alla natura dei compiti svolti durante l'anno. Il premio viene stabilito in due misure: una massima che non può eccedere l'importo di una mensilità di stipendio, e una minima il cui ammontare non può essere superiore al 30 per cento della misura massima.

La determinazione delle misure e l'attribuzione dei premi vengono deliberate dal Ministro su proposta dei direttori generali e previo parere del Consiglio d'amministrazione. La misura massima non può essere attribuita ad un numero di funzionari superiore alla metà di quelli in servizio e solo a coloro che si sono notevolmente distinti per rendimento e prestazioni di particolare impegno, in relazione a speciali esigenze di servizio, dimostrando eccezionali qualità professionali, particolari capacità e senso di abnegazione. Tale premio è stato previsto per evitare quell'appiattimento e uniformità che potrebbero essere determinati dal nuovo trattamento economico, che mette allo stesso livello i più meritevoli per rendimento e pre-

stazioni particolari, rese anche oltre il normale orario d'ufficio, nei confronti degli altri che pur non demeritando, non danno alcun particolare contributo all'Amministrazione.

A seguito dell'abolizione dei compensi per lavoro straordinario, premi speciali, indennità varie ed incarichi si è voluto istituire questo premio per creare un mordente e uno stimolo nel personale a meglio operare, non solo ai fini della carriera, ma anche per motivi economici, nel caso questa si renda difficile, per la situazione temporanea dei ruoli o altri motivi.

Nello stesso tempo si è voluto dare all'Amministrazione la possibilità e il mezzo per valutare e graduare il rendimento di ciascun funzionario, premiando in forma adeguata i migliori e in misura inferiore quelli meno meritevoli, o addirittura escludendo dal premio coloro che nel corso dell'anno non hanno mostrato di dedicarsi al servizio con l'impegno e la diligenza necessaria. Tale norma presuppone, da parte degli organi dell'Amministrazione chiamati ad applicarla, massima serietà e severità e una selezione molto rigorosa; in caso contrario, una applicazione con carattere di generalità e larghezza, degenererebbe nell'abuso e farebbe perdere l'efficacia e la finalità che la norma stessa si propone di raggiungere.

A titolo di chiarificazione si riportano alcuni esempi della misura massima e minima del premio, riferite agli stipendi iniziali di ciascuna qualifica:

Qualifiche	Misure massime arrotondate (Lire)	Misure minime arrotondate (Lire)
Ambasciatore	1 400 000	420.000
Ragioniere generale dello Stato - Capo della polizia - Prefetto di 1 ^a classe	1.200 000	360.000
Direttore generale o Ispettore generale capo	1 000 000	300.000
Primo dirigente superiore o Ispettore generale	500.000	150.000
Dirigente superiore o Ispettore capo	390.000	117.000
Dirigente o primo ispettore	270.000	81.000
Consighere o Ispettore	120.000	36.000

Con l'articolo 50, seguendo un principio ormai acquisito nella legislazione vigente e analogamente a quanto recentemente è stato fatto, sia per i magistrati sia per gli ufficiali si è estesa la riliquidazione d'ufficio da parte dell'Amministrazione di appartenenza, della pensione attualmente in godimento dei funzionari collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base del nuovo trattamento economico previsto dall'articolo 43.

Tale riliquidazione verrà effettuata riferendosi alla qualifica raggiunta prima del collocamento a riposo e all'anzianità maturata nella qualifica stessa.

Con l'articolo 59 si attribuiscono ai consiglieri di 1^a e 2^a classe ed anche al personale dei ruoli aggiunti, ai soli fini della attribuzione degli scatti periodici di stipendio, una anzianità fittizia di servizio da valutarsi in aggiunta a quella effettivamente maturata nella qualifica rivestita o in quelle inferiori, escluso il periodo di prova. Tale anzianità:

per i consiglieri di 2^a classe è di anni 4;

per i consiglieri di 1^a classe è di anni 8.

Tale beneficio è stato conferito allo scopo di non danneggiare i consiglieri già in servizio, nei confronti di coloro che sono appena entrati o entreranno con i prossimi concorsi, in quanto l'unificazione delle due precedenti qualifiche in una sola, avrebbe messo tutti allo stesso livello.

Si è creato questo correttivo allo scopo di differenziare i consiglieri già in servizio prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, oltre che sul piano morale, facendo loro conservare *ad personam* la qualifica rivestita, anche sul piano economico attribuendo ad essi il concreto riconoscimento di una anzianità fittizia pari ad uno scatto in più di quelli già maturati per i consiglieri di 2^a classe e di due scatti per quelli di 1^a.

Analogo beneficio è previsto con l'articolo 60 per gli ispettori generali, promossi a tale qualifica anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 928, del 19 ottobre 1959, allo scopo di differenziarli da quelli promossi in soprannumero con detta legge, nella considerazione che molti di essi, a causa dei limitatissimi posti disponibili in ciascun ruolo prima dell'applicazione della predetta legge n. 928 per conseguire la promozione sono stati sottoposti, indubbiamente, ad una selezione molto più severa, e molti di essi, prima di raggiungere tale qualifica, hanno dovuto aspettare molti anni in quella pre-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cedente. Con tale norma, quindi, si è cercato di soddisfare una giusta aspettativa di tale categoria di personale; infatti, ad essa è riconosciuta una anzianità fittizia di anni quattro da valutarsi, in aggiunta a quella effettivamente maturata nella qualifica stessa, ai soli fini degli scatti periodici di stipendio. Tale beneficio si concretizza in un aumento di circa lire 25.000 mensili, sul nuovo stipendio, con l'attuazione della presente legge.

* * *

Onorevoli colleghi! L'illustrazione della presente proposta di legge fin qui fornita sia per quanto concerne i fondamentali in-

tendimenti giuridici e pratici che la ispirano, sia per quanto riguarda la sua articolazione ed il contenuto dei singoli articoli, è sufficiente a fornire elementi di valutazione sulla portata della proposta stessa la cui finalità precipua ha gli scopi congiunti di riordinare la carriera direttiva dei dipendenti statali nell'ambito e nell'interesse della pubblica amministrazione e della collettività e di assicurare ai funzionari direttivi condizioni giuridiche ed economiche che loro consentano di esplicare la loro funzione nel modo più egregio.

Per tali motivi, ci auguriamo che la presente proposta sarà confortata dal vostro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DIRETTIVE

TITOLO PRIMO.

QUALIFICHE E ATTRIBUZIONI

ART. 1.

*(Denominazione degli impiegati
della carriera direttiva).*

Gli impiegati delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli delle Aziende autonome, sono preposti alla dirigenza dei vari servizi; essi assumono la denominazione di funzionari.

ART. 2.

(Qualifiche).

Le carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato comprendono le seguenti qualifiche:

Direttore generale o Ispettore generale capo;

Primo dirigente superiore o Ispettore generale;

Dirigente superiore o Ispettore capo;

Dirigente o Primo ispettore;

Consigliere o Ispettore.

Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione alle precedenti, ai fini della applicazione della presente legge, risulta dai quadri distinti con i numeri da 1 a 19 di cui alla tabella A) allegata alla presente legge.

ART. 3.

(Attribuzioni del personale direttivo).

Il personale delle carriere direttive con qualifica non inferiore a dirigente svolge attività normativa in applicazione di leggi e regolamenti, di coordinamento, di propulsione e di controllo; cura l'organizzazione tecnico-scientifica del lavoro degli uffici e dei Servizi sociali ed economiche; attende a compiti di studio e ricerche; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'Amministrazione; nei casi stabiliti dalla legge, rappresenta l'Amministrazione e ne cura gli interessi presso gli enti e le società sottoposti alla vigilanza dello Stato; è pre-

posto alla direzione dei vari uffici dell'Amministrazione centrale e di quelli periferici provinciali o di circoscrizione più estesa, da essa dipendenti.

Il personale delle carriere direttive con qualifica non inferiore a primo ispettore provvede alla vigilanza sugli organi e uffici inferiori, nonché sugli enti soggetti alla vigilanza dell'Amministrazione mediante ispezioni o altri mezzi consentiti dalla legge; riferisce all'organo dal quale dipende sull'esito delle ispezioni o inchieste affidategli; segnala tutte le irregolarità accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare, ed adotta, nel caso di urgenza, i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

I consiglieri e gli ispettori esercitano funzioni di collaborazione e, secondo le direttive degli organi superiori, svolgono i compiti indicati nell'articolo 9.

ART. 4.

(Attribuzioni del direttore generale e dell'ispettore generale capo).

Il direttore generale e l'ispettore generale capo esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nelle materie ad essi delegate dal Ministro; coadiuvano il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al Ministro i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attività dei dipendenti uffici, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto l'intervento di altri organi amministrativi.

ART. 5.

(Attribuzioni del primo dirigente superiore o ispettore generale).

Il primo dirigente superiore è preposto ad uffici dell'Amministrazione centrale o periferica particolarmente importanti, comprende le Divisioni; organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta tutti i provve-

dimenti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti; riferisce periodicamente al direttore generale sull'andamento del ramo del servizio affidatogli; adotta o propone i provvedimenti per ridurne il costo e migliorarne l'efficienza, anche in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

L'ispettore generale provvede, secondo le direttive del direttore generale, alla vigilanza sugli organi ed uffici inferiori, nonché sugli enti soggetti alla vigilanza dell'Amministrazione.

Il Ministro con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, designa tra i primi dirigenti superiori o ispettori generali, anche se appartenenti a ruoli periferici, un funzionario incaricato di sostituire il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

Il Ministro, con le modalità di cui al precedente comma, può conferire ai primi dirigenti superiori e ispettori generali altri speciali incarichi fra cui quello di coordinamento dell'attività svolta da più organi.

Per l'attribuzione delle diverse funzioni proprie dell'ispettore generale e del primo dirigente capo o qualifiche equiparate è richiesto il parere del consiglio di Amministrazione.

ART. 6.

(Attribuzioni del dirigente superiore).

Il dirigente superiore è preposto ad uffici dell'Amministrazione centrale o periferica, organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta tutti i provvedimenti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti; riferisce periodicamente al direttore generale sull'andamento del ramo del servizio affidatogli; adotta o propone i provvedimenti per ridurre il costo o migliorarne l'efficienza, anche in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

ART. 7.

(Attribuzioni del dirigente).

Il dirigente organizza e dirige il reparto o settore su cui è strutturato l'ufficio centrale o periferico dell'Amministrazione; provvede agli affari di competenza e predispose gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di mera esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolutesi dagli organi superiori.

ART. 8.

*(Attribuzioni dell'ispettore capo
e del primo ispettore).*

L'ispettore capo ed il primo ispettore svolgono attività di vigilanza sugli uffici periferici dell'Amministrazione secondo le direttive impartite dagli organi superiori; esercitano le attribuzioni loro demandate dalle norme sui servizi ispettivi proprie di ciascuna Amministrazione.

ART. 9.

(Attribuzioni dei consiglieri e degli ispettori).

Il consigliere collabora con i superiori gerarchici nell'ambito del servizio al quale è addetto; istruisce le pratiche affidategli, provvede anche agli adempimenti di carattere interlocutorio e riferisce su di essi al dirigente; comunica agli interessati i provvedimenti adottati dall'Amministrazione; rilascia certificazioni e partecipa a commissioni o comitati o altri organi collegiali operanti nell'Amministrazione.

L'Ispettore svolge attività di collaborazione nell'ambito dell'ufficio cui è applicato; assolve gli incarichi ispettivi che gli sono affidati e quelli previsti dai singoli ordinamenti per il servizio delle ispezioni.

ART. 10.

(Attribuzioni di funzioni particolari).

Le attribuzioni particolari dei funzionari delle carriere direttive, comprese quelle dei funzionari appartenenti ai ruoli tecnici e periferici, che non rientrano fra quelle previste nei precedenti articoli nonché quelle dei funzionari delle stesse carriere dipendenti dalle Amministrazioni autonome, anche se inerenti a qualifiche proprie del servizio ispettivo, sono stabilite dai singoli ordinamenti.

TITOLO SECONDO.

AMMISSIONE IN CARRIERA

ART. 11.

(Nomina alla qualifica iniziale).

La nomina in prova a consigliere o ad ispettore si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti

dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio per l'ammissione al concorso, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali e le prove pratiche.

Con unico bando possono essere messi a concorso i posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli della carriera direttiva, anche se appartenenti a diverse amministrazioni. In tal caso il bando e i provvedimenti amministrativi conseguenziali, compresi quelli relativi alla assegnazione di vincitori alle singole amministrazioni, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati.

Il concorso consiste in quattro prove scritte di cui almeno una di carattere pratico ed una orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media non inferiore a sette decimi, sempreché il punteggio conseguito in ciascuna prova non sia inferiore a sei decimi.

La prova orale non si intende superata se la votazione sia inferiore a sette decimi.

Per i concorsi di accesso alle carriere direttive le riserve dei posti previsti dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, comprese quelle relative ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, non possono complessivamente superare un quarto dei posti messi a concorso.

ART. 12.

(Espletamento concorsi).

All'espletamento delle prove scritte, pratiche ed orali dei concorsi banditi dalle singole amministrazioni per l'ammissione nelle carriere del personale direttivo sovrintendente la Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con l'Amministrazione interessata.

I compiti spettanti ai suddetti organi in relazione anche alle attribuzioni previste dall'articolo 11 sono fissati con regolamento di esecuzione.

ART. 13.

(Periodo di prova).

Il periodo di prova ha la durata di due anni.

Durante i primi sei mesi il funzionario ha l'obbligo di frequentare i corsi di forma-

zione teorico-pratici, al termine dei quali dovrà sostenere un esame orale sulle materie oggetto di insegnamento, che s'intende superato se la votazione sia almeno di sei decimi.

Il funzionario, dopo i primi sei mesi, viene applicato a due diversi settori di attività, presso l'Amministrazione di appartenenza.

Il periodo di prova è valutabile ad ogni effetto.

Al termine del periodo di prova il funzionario consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro in relazione ad una graduatoria di merito redatta sulla base dei seguenti elementi:

a) punteggio conseguito nel concorso di ammissione in carriera;

b) punteggio conseguito nell'esame orale di cui al secondo comma del presente articolo;

c) giudizio sul comportamento, sull'attitudine e sul rendimento, espresso in decimi, da parte dei Capi degli Uffici presso i quali il funzionario è stato applicato dopo i primi sei mesi di prova.

In caso di parità di punteggio complessivo la priorità nella graduatoria è determinata dal posto conseguito nella graduatoria relativa al concorso di ammissione in carriera.

Il Ministro dichiara con decreto motivato la risoluzione del rapporto di impiego nei confronti del funzionario che nell'esame orale, sostenuto al termine dei corsi di formazione, riporti una votazione inferiore a quella minima prescritta, ovvero consegua, in sede di giudizio di cui alla lettera c) del precedente comma, un punteggio inferiore a sette decimi.

Avverso il giudizio di cui alla precedente lettera c) è ammesso il ricorso al Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio stesso, da effettuarsi a cura del Servizio del personale.

Nei casi di risoluzione compete al funzionario una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova per ogni anno di servizio prestato.

ART. 14.

(Applicazione del funzionario).

I funzionari delle Amministrazioni aventi organi periferici e ruoli unici non possono essere destinati ad uffici dell'Amministrazione centrale se non abbiano compiuto presso gli uffici periferici tre anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova effettuato dopo il corso di formazione.

Dopo la nomina in ruolo e durante la permanenza nella qualifica di consigliere o ispettore, i funzionari devono essere applicati

almeno a due diversi settori di attività. Tale requisito è indispensabile ai fini dell'ammissione al concorso ed allo scrutinio per la promozione a dirigente.

TITOLO TERZO.

PROGRESSIONE DI CARRIERA

ART. 15.

(Promozione a dirigente o primo ispettore).

I posti disponibili nella qualifica di dirigente o primo ispettore sono conferiti per un terzo mediante concorso, computando per posto intero la frazione di posto, e per due terzi mediante scrutinio di merito comparativo.

Il concorso è indetto ogni anno nel mese di febbraio e si intende espletato a tutti gli effetti alla data del relativo bando.

I posti resisi disponibili posteriormente alla data del bando del concorso potranno essere conferiti mediante scrutinio di merito comparativo nel limite di due terzi, accantonando il terzo restante e computando per posto intero la frazione di posto per il concorso da bandire nel mese di febbraio dell'anno successivo.

Lo scrutinio di cui al precedente comma non può effettuarsi quando i posti vacanti sono inferiori a due.

ART. 16.

(Ammissione al concorso per la promozione a dirigente o primo ispettore).

Sono ammessi a partecipare al concorso per la promozione a dirigente o primo ispettore i funzionari dello stesso ruolo che, alla data del decreto che indice il concorso, abbiano maturato una anzianità complessiva di dieci anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza.

Ai fini dell'anzianità di cui al precedente comma il servizio reso in altre carriere direttive della stessa o di diversa Amministrazione statale è valutato per intero e per non più di quattro anni complessivi.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini all'esercizio delle funzioni superiori e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di formazione o di aggiornamento cui il funzionario ha partecipato.

Il concorso è obbligatorio per tutti i funzionari, compresi quelli appartenenti ai ruoli aggiunti delle carriere direttive.

Il funzionario che per due volte non abbia conseguito l'idoneità nel concorso può ripeterlo solo dopo che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data in cui fu bandito l'ultimo dei concorsi al quale ebbe a partecipare con esito negativo.

ART. 17.

(Concorso per la promozione a dirigente o primo ispettore).

Il concorso consiste in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono tutte a carattere teorico-pratico ed una di esse deve avere particolare attinenza ai servizi di istituto dell'Amministrazione.

Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

I singoli ordinamenti stabiliscono le materie delle prove scritte ed orali nonché delle prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti.

Nel concorso sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte o pratiche e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Il punteggio complessivo è determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche, del voto riportato nella prova orale e del coefficiente numerico di valutazione della personalità del funzionario; tale coefficiente non può superare i tre decimi.

Per ciascun candidato che partecipa al concorso il capo del personale deve far pervenire alla Commissione giudicatrice, ai fini dell'attribuzione del coefficiente numerico di cui al precedente comma, i rapporti informativi formulati durante la carriera, lo stato matricolare ed i lavori originali elaborati dal candidato stesso nell'interesse del servizio.

Ai soli fini della idoneità di cui al successivo comma sono ammessi alla prova orale del concorso i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte o pratiche una votazione non inferiore ai sei decimi.

È considerato idoneo il candidato che nelle prove scritte o pratiche ed in quella orale del concorso abbia conseguito una votazione non inferiore a sei decimi e abbia riportato un coefficiente di valutazione della personalità e della preparazione professionale non inferiore a uno.

ART. 18.

(Scrutinio per la promozione a dirigente o primo ispettore).

Sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a dirigente o primo ispettore i funzionari che abbiano maturato, alla data dello scrutinio stesso, una anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di 15 anni di effettivo servizio ed abbiano sostenuto, conseguendo l'idoneità, il concorso di cui all'articolo 17.

L'idoneità conseguita nel concorso comporta l'attribuzione, in sede di scrutinio, di un coefficiente compreso tra il punteggio minimo di uno ed il massimo di dieci, variabile in relazione al voto complessivo riportato nel concorso.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili ai funzionari dei ruoli aggiunti in possesso dei requisiti sopra indicati che abbiano maturato nei ruoli aggiunti e in quelli transitori una anzianità complessiva di servizio di anni 15.

ART. 19.

(Promozione a dirigente superiore o ispettore capo).

La promozione a dirigente superiore o ispettore capo si consegue mediante scrutinio di merito comparativo al quale sono ammessi i dirigenti o primi ispettori dello stesso ruolo che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio stesso, quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Nel procedere agli scrutini per la promozione a dirigente superiore o ispettore capo, il Consiglio di amministrazione valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione a dirigente o primo ispettore mediante concorso, attribuendo agli interessati un coefficiente speciale non inferiore a 5 e non superiore a 10.

ART. 20.

(Promozione a primo dirigente superiore o ispettore generale).

La promozione alla qualifica di primo dirigente superiore o ispettore generale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio

per merito comparativo al quale sono ammessi i dirigenti superiori e gli ispettori capi dello stesso ruolo che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio stesso, sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 21.

(Dotazione organica delle qualifiche di primo dirigente superiore o ispettore generale e di dirigente superiore o ispettore capo).

I posti di primo dirigente superiore o ispettore generale e di dirigente superiore o ispettore capo sono resi cumulativi in un unico organico.

TITOLO QUARTO.

NORME CONCERNENTI I DIRETTORI
GENERALI E I FUNZIONARI CON
QUALIFICA SUPERIORE

ART. 22.

(Nomina a direttore generale).

Il direttore generale e l'ispettore generale capo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa designazione del Consiglio di amministrazione e parere favorevole del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione.

La nomina può essere conferita solo a funzionari delle carriere direttive della stessa Amministrazione, compresi quelli appartenenti ai ruoli periferici, con qualifica non inferiore a primo dirigente superiore o ispettore generale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche per la nomina dei funzionari previsti dal 1° e 2° comma dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

La nomina alle qualifiche di direttore centrale e direttore compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e direttore centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e direttore centrale dell'Azienda autonoma dei monopoli, viene effettuata rispettivamente in base alle norme di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 ed alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

ART. 23.

(Esonero del direttore generale).

Nel procedimento disciplinare a carico di un funzionario con qualifica non inferiore a direttore generale o ispettore generale

capo, la contestazione degli addebiti viene fatta con atto del Ministro, al quale debbono essere dirette le giustificazioni del funzionario.

Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro, qualora non accolga le giustificazioni, trasmette gli atti al Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione che esprime il parere sull'incompatibilità del funzionario ad essere mantenuto in servizio.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione ha facoltà di compiere gli atti istruttori necessari e di sentire il funzionario interessato ed il Ministro, il quale può farsi rappresentare da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata ovvero da un avvocato dello Stato.

ART. 24.

(Collocamento fuori ruolo del direttore generale o ispettore generale capo).

Il direttore generale e l'ispettore generale capo dopo il 65° anno di età e fino al compimento del 70° possono essere trattenuti in servizio nella posizione di fuori ruolo.

Il funzionario di cui al precedente comma può essere chiamato a svolgere particolari studi nell'interesse dell'Amministrazione che richiedano vasta esperienza tecnico-professionale ed a far parte di organi esclusivamente consultivi istituiti presso l'Amministrazione di appartenenza, o di commissioni di esame.

Il trattenimento in servizio fuori ruolo è disposto con decreto del Ministro, su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

Al direttore generale e all'ispettore generale capo fuori ruolo non possono essere attribuite funzioni che comportino la dirigenza di uffici dell'Amministrazione o la sovrintendenza agli uffici stessi, o altre mansioni che siano comunque diverse da quelle previste nel secondo comma del presente articolo.

ART. 25.

(Nomina dei funzionari con qualifica superiore a direttore generale).

Per la nomina dei funzionari con qualifica superiore a direttore generale si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

PARTE SECONDA

STATO GIURIDICO

TITOLO PRIMO.

NORME PARTICOLARI RELATIVE
ALLO STATO GIURIDICO]

ART. 26.

(Incarichi di studio).

L'Amministrazione può conferire gli incarichi di studio previsti dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, soltanto in casi eccezionali e sempreché manchi la possibilità di applicare le norme di cui all'articolo 24.

In ogni caso gli incarichi di studio possono essere conferiti per ogni esercizio finanziario in numero non superiore ad un terzo della dotazione organica della qualifica di direttore generale o ispettore generale capo.

ART. 27.

(Applicazione dei funzionari presso i Gabinetti e le Segreterie particolari).

Ai Gabinetti dei Ministri e alle Segreterie particolari non possono essere assegnati funzionari con qualifica di consigliere che non abbiano superato l'esame di cui all'articolo 17.

ART. 28.

(Congedo).

Il funzionario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 26 giornate lavorative.

Il funzionario con qualifica non inferiore a dirigente o primo ispettore nonché il funzionario che ha maturato 15 anni di effettivo servizio nelle carriere direttive, hanno titolo ad un congedo ordinario retribuito di 36 giornate lavorative.

Il congedo, in genere, va fruito in un sol periodo continuativo compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto al congedo matura dopo 1 anno di effettivo servizio.

Il funzionario non può rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro l'anno successivo.

ART. 29.

(Obblighi del funzionario).

Il funzionario che, al fine di assicurare il regolare andamento del servizio cui è preposto ovvero di svolgere i compiti o gli incarichi affidatigli, debba effettuare prestazioni straordinarie, oltre il normale orario di lavoro, non ha titolo ad alcun emolumento o compenso, salvo la valutazione di tali prestazioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 45.

ART. 30.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo).

Ferma restando in materia di compilazione del rapporto informativo e di attribuzione del giudizio complessivo la competenza degli organi prevista dal titolo IV della legge 26 marzo 1958, n. 425, ai funzionari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 42 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anziché quelle di cui agli articoli 65 e seguenti della citata legge n. 425.

Per i giudizi complessivi attribuiti ai funzionari del consiglio di Amministrazione è ammessa l'opposizione con le modalità previste dall'articolo 54 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 31.

*(Rappresentanti del personale
in seno al Consiglio di amministrazione).*

I membri di cui alla lettera *d*) dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelli previsti in rappresentanza del personale dalle leggi relative alla composizione del Consiglio di amministrazione delle Aziende autonome, quando tale organo tratta affari concernenti i funzionari, sono sostituiti da due rappresentanti del personale della carriera direttiva, appartenenti alla carriera stessa, di cui uno con qualifica non inferiore a primo dirigente superiore.

I rappresentanti del personale di cui al precedente comma sono nominati con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti, su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria o a seguito di elezioni da parte dei funzionari, a seconda delle diverse modalità

di cui alle disposizioni stesse. Sino alla nomina dei rappresentanti anzidetti, da effettuarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, resta ferma la composizione dei Consigli di amministrazione prevista dalle norme vigenti.

PARTE TERZA

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

TITOLO PRIMO.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE —
CONSIGLIO SUPERIORE
DI AMMINISTRAZIONE E COMMISSIONE
DI DISCIPLINA

ART. 32.

(Consiglio di amministrazione).

Con le modalità di cui alla lettera *d*) dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono essere designati, all'inizio di ogni biennio, due rappresentanti del personale appartenente a ciascuna delle carriere del Ministero degli affari esteri. Quando il Consiglio di amministrazione deve deliberare sulle designazioni per le promozioni a posti disponibili nelle qualifiche di una carriera, i due rappresentanti del personale appartenenti a tale carriera sono chiamati a farne parte in sostituzione dei rappresentanti di cui alla lettera *e*) dell'articolo 221 del decreto predetto.

ART. 33.

(Consiglio Superiore di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione si costituisce in Consiglio Superiore di amministrazione del Ministero degli affari esteri per procedere alle designazioni previste dal primo comma dell'articolo 38 ed esprimere i pareri previsti dal secondo comma dello stesso articolo 38, dall'articolo 40, dal primo comma dell'articolo 41 e dall'articolo 42.

Il Consiglio Superiore di amministrazione è presieduto dal Ministro per gli affari esteri ed è composto:

a) da sei ambasciatori e due inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1^a classe, in servizio all'estero al momento della nomina a membri del Consiglio Superiore, nominati con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri;

b) dai membri del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 221 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) da due funzionari, in rappresentanza del personale appartenente alle carriere direttive del Ministero degli affari esteri, scelti dagli altri membri del Consiglio Superiore e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

I membri del Consiglio Superiore di amministrazione, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del comma precedente, permangono in carica tre anni e non possono essere confermati.

Il Consiglio Superiore è convocato in adunanza dal Ministro per gli affari esteri, che ha facoltà di richiederne il parere anche quando ciò non è prescritto dalla legge. Il parere dei membri del Consiglio in servizio all'estero può essere richiesto e dato per iscritto e deve esserne preso atto in adunanza

ART. 34.

(Commissione di disciplina).

La Commissione di disciplina per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri è composta da tre funzionari della carriera diplomatico-consolare, dei quali uno di qualifica non inferiore ad inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe e gli altri due di qualifica non inferiore a consigliere d'Ambasciata, e da due funzionari delle altre carriere direttive contemplate nella presente parte, di qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

TITOLO SECONDO.

PERSONALE DELLE CARRIERE CON ORDINAMENTO SPECIALE

ART. 35.

*(Concorso di ammissione alle carriere direttive
— Nomina in ruolo).*

Il concorso di ammissione alle carriere di cui all'articolo 223 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, consiste in cinque prove scritte, fra le quali almeno due di lingue straniere, ed in una prova orale.

ART. 36.

(Promozioni).

Le promozioni nelle carriere di cui all'articolo 223 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono subordinate alla permanenza minima di dieci anni nella qualifica iniziale e di due anni in ciascuna delle altre qualifiche rivestite ed alla condizione che il funzionario non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a distinto nel precedente triennio ed a buono nei due anni anteriori a tale triennio.

Le promozioni, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, sono effettuate a ruolo chiuso con scrutinio di merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione. Questo provvede ogni anno, secondo le norme di cui all'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto applicabili, alla valutazione dei titoli risultanti dal rapporto informativo e relativo giudizio complessivo concernente ciascun funzionario, attribuendogli un punteggio espresso in centesimi; le valutazioni dei titoli ed il punteggio complessivo sono iscritti nella scheda personale ed ogni variazione eventualmente apportata a tali punteggi dal Consiglio di amministrazione in sede di scrutinio per merito comparativo deve essere motivata nel quaderno di scrutinio. Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza ad esprimere il giudizio complessivo prevista dagli articoli 47 e 48 del citato decreto presidenziale n. 3.

Le promozioni alle qualifiche di consigliere di Legazione, di addetto per l'emigrazione di 1^a classe, di addetto commerciale di 1^a classe, di primo segretario per l'Oriente e di addetto per la stampa di 1^a classe sono effettuate mediante concorso per titoli. A tale concorso sono ammessi i funzionari della qualifica inferiore delle rispettive carriere che, oltre a possedere i requisiti di promovibilità di cui al primo comma del presente articolo, alla data del decreto che indice il concorso, abbiano prestato almeno due anni di servizio presso l'Amministrazione centrale e quattro all'estero, di cui, per la carriera diplomatico-consolare, almeno due negli uffici consolari.

ART. 37.

(Divieto di passaggio da una carriera all'altra o da altra Amministrazione e divieto di conferimento di cariche onorifiche).

Non è consentito il passaggio da una carriera all'altra o da altre Amministrazioni nelle carriere del Ministero degli affari esteri.

Salvo quanto disposto nell'articolo 31, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere conferite a titolo onorifico qualifiche diplomatiche e consolari ed altre qualifiche proprie delle carriere dell'Amministrazione degli affari esteri.

È parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari.

ART. 38.

(Nomine alle qualifiche equiparate a quella di direttore generale e superiori).

Le disposizioni di cui all'articolo 22 si applicano per la nomina alle qualifiche equiparate a quella di direttore generale ed alle qualifiche superiori nelle carriere contemplate nella presente parte; tuttavia per la designazione prevista da tale articolo è competente il Consiglio Superiore di amministrazione, che procede ad essa scegliendo fra i funzionari della qualifica immediatamente inferiore a quella nella quale il posto è disponibile.

Gli incarichi di segretario generale e di direttore generale del Ministero degli affari esteri sono conferiti a funzionari delle qualifiche di cui al precedente comma con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole del Consiglio Superiore di amministrazione; l'esonero da tali incarichi è disposto con le stesse modalità.

ART. 39.

(Passaggio in soprannumero).

Gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2^a classe, dopo il raggiungimento del 62° anno di età, ed i consiglieri d'Ambasciata, dopo il raggiungimento del 60° anno di età, passano in soprannumero nella rispettiva qualifica fino a concorrenza di un ottavo dei posti previsti dal ruolo organico per la qualifica stessa e non possono più essere nominati alla qualifica superiore.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì ai consiglieri per l'emigrazione di 1^a classe ed ai consiglieri commerciali di 1^a classe, dopo il raggiungimento del 62° anno di età, fino a concorrenza di un quarto dei posti previsti dal ruolo organico per la rispettiva qualifica.

Nessun posto è lasciato scoperto nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza in conseguenza del passaggio in soprannumero dei funzionari predetti.

ART. 40.

(Collocamento a disposizione)

Gli ambasciatori, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1^a e 2^a classe ed i consiglieri di Ambasciata possono, con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole del Consiglio Superiore di amministrazione, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio, e vi possono rimanere per tre anni; con le stesse modalità può essere disposto il richiamo dalla disposizione anche prima della scadenza di tale termine.

I funzionari di cui al precedente comma continuano a percepire lo stipendio e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il numero dei funzionari collocati a disposizione non può superare complessivamente un ventesimo dei posti previsti dal ruolo organico per le qualifiche suddette.

ART. 41.

(Collocamento a riposo).

Gli ambasciatori e gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1^a e 2^a classe possono, con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore di amministrazione, essere collocati a riposo per motivi di servizio.

Possono altresì essere collocati a riposo, con decreto del Presidente della Repubblica previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i funzionari delle altre qualifiche delle carriere direttive contemplate nella presente parte dopo venti anni di permanenza nella qualifica iniziale o dopo dieci anni di permanenza in una delle altre qualifiche.

Ai funzionari collocati a riposo a norma dei precedenti comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, secondo comma e 52 del testo unico sulle pensioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, nonchè le norme dell'articolo 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.

ART. 42.

(Trattenimento in servizio dei funzionari con qualifica equiparata a quella di direttore generale o superiore).

Le disposizioni di cui all'articolo 24 si applicano ai funzionari della qualifica equiparata a quella di direttore generale e

qualifiche superiori nelle carriere contemplate dalla presente parte; il provvedimento di cui all'articolo predetto è disposto con decreto del Ministro per gli affari esteri, previo parere favorevole del Consiglio Superiore di amministrazione.

Il numero dei funzionari trattenuti in servizio non può superare complessivamente un decimo dei posti previsti dal ruolo organico per le qualifiche predette.

PARTE QUARTA

TRATTAMENTO ECONOMICO

TITOLO PRIMO.

STIPENDIO E PROGRESSIONE ECONOMICA

ART. 43.

(Trattamento economico dei funzionari).

Ai funzionari appartenenti ai ruoli del personale civile, amministrativo e tecnico, delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, competono gli stipendi di cui alla tabella *B*) allegata alla presente legge.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma restano applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di trattamento economico del personale statale, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia non incompatibili con le norme della presente legge.

I funzionari che abbiano riportato nel biennio precedente giudizi complessivi non inferiori a « distinto » hanno titolo agli scatti periodici di stipendio previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, da applicarsi sugli stipendi di cui alla suindicata tabella *B*), con le procedure e le modalità di cui al citato decreto presidenziale.

ART. 44.

(Compensi speciali).

Ai funzionari, qualunque sia la qualifica rivestita, non possono essere attribuiti altri emolumenti oltre lo stipendio di cui alla tabella *B*) allegata alla presente legge, l'ag-

giunta di famiglia, la tredicesima mensilità nonché le eventuali indennità per missioni e per trasferimenti disposti nell'interesse del servizio.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta dei Ministri interessati di concerto col Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da attribuirsi ai funzionari che prestano speciali servizi con turni serali o anche notturni, in condizioni di disagio, o di pericolo, o fuori la sede di ufficio e non retribuiti con l'indennità di missione.

I funzionari non possono percepire compensi di qualsiasi natura o sotto qualsiasi forma dagli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato per la partecipazione nell'interesse dello Stato a collegi, commissioni, comitati o consigli presso gli enti stessi.

I compensi che prima dell'entrata in vigore della presente legge venivano corrisposti ai funzionari per i compiti di cui al precedente comma devono essere versati dagli enti suddetti al bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quelli delle Amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti suindicati, è fissato l'ammontare delle somme da versare all'Erario in base ai criteri di massima previsti dall'articolo 61.

I funzionari non possono prestare attività, retribuita, di qualsiasi natura, agli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato. Alla vigilanza stessa si provvede a mezzo di appositi uffici presso le competenti amministrazioni.

ART. 45.

(Premio di rendimento).

Nel mese di giugno di ciascun anno viene corrisposto ai funzionari un premio di rendimento in relazione alla natura dei compiti svolti durante l'anno.

Il premio di rendimento viene stabilito in due misure, una massima, che non può eccedere l'importo di una mensilità di stipendio, e una minima il cui ammontare non può essere superiore al trenta per cento della misura massima.

L'aliquota massima può essere attribuita soltanto ai funzionari che si siano particolarmente distinti per rendimento effettuando prestazioni straordinarie in relazione a speciali esigenze di servizio e dando prova di eccezionale capacità professionale. In ogni caso l'aliquota massima non può essere concessa ad un numero di funzionari superiore alla metà di quelli in servizio.

La determinazione delle misure e l'attribuzione dei premi vengono deliberate dal Ministro su proposta del direttore generale e conforme parere del Consiglio di amministrazione.

ART. 46.

(Progressione economica dei funzionari con qualifica di consigliere o ispettore e di dirigente o primo ispettore).

Dopo 22 anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza il consigliere o ispettore ha titolo, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, alla retribuzione prevista dalla tabella B) allegata alla presente legge per il dirigente o primo ispettore.

Il beneficio può essere concesso solo ai funzionari che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato giudizi complessivi di ottimo ed abbiano conseguito l'idoneità nel concorso previsto dall'articolo 17.

Dopo 12 anni di permanenza nella qualifica, il dirigente o primo ispettore ha titolo, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, alla retribuzione prevista dalla tabella di cui al primo comma per il dirigente superiore o ispettore capo.

Il beneficio può essere concesso solo a coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato giudizi complessivi di ottimo.

Agli stipendi attribuiti ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

PARTE QUINTA

NORME FINALI E TRANSITORIE

TITOLO PRIMO.

FUNZIONARI DEI RUOLI AGGIUNTI

ART. 47.

(Ruoli aggiunti della carriera direttiva).

I ruoli aggiunti, in sostituzione dei ruoli speciali transitori, del personale amministrativo e tecnico delle carriere direttive sono strutturati su una unica qualifica:

« Consigliere o ispettore ».

TITOLO SECONDO.

INQUADRAMENTO E VALUTABILITÀ
DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO

ART. 48.

(Inquadramento nelle nuove qualifiche).

I funzionari delle carriere direttive sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di appartenenza, rispettivamente nelle qualifiche qui di seguito indicate:

Direttore generale:	Direttore generale o ispettore generale capo;
Ispettore generale:	Primo dirigente superiore o ispettore generale;
Direttore di divisione:	Dirigente superiore o ispettore capo;
Direttore di sezione:	Dirigente o primo ispettore;
Consigliere di 3 ^a classe:	Consigliere o ispettore.

I consiglieri di 2^a classe ed i consiglieri di 1^a classe conservano *ad personam* la qualifica rivestita.

Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, l'equiparazione alle precedenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge avviene sulla base dei quadri di cui al 2^o comma dell'articolo 2 nonché di quelli di cui al 2^o comma dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle tabelle allegate alle leggi 27 febbraio 1958, n. 119, 26 marzo 1958, n. 425 e 23 dicembre 1956, n. 1417.

I funzionari, compresi quelli dei ruoli aggiunti, che rivestano qualifiche diverse ma corrispondenti a quelle di consigliere di 1^a e 2^a classe conservano *ad personam* la qualifica rivestita.

ART. 49.

(Anzianità acquisite).

I funzionari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva di cui sono già in possesso.

Conservano altresì nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica o grado di provenienza.

TITOLO TERZO.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

ART. 50.

(Liquidazione del trattamento di quiescenza),

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria o degli altri fondi speciali a favore dei funzionari, liquidati su stipendi o retribuzioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti sulla base del trattamento previsto dall'articolo 43.

Il relativo decreto ministeriale è soggetto a prescritto riscontro della Corte dei conti.

Per la riliquidazione di cui ai precedenti comma valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e successive modificazioni.

TITOLO QUARTO.

PERIODO DI PROVA E PROGRESSIONE
IN CARRIERA

ART. 51.

(Periodo di prova).

Nei confronti dei funzionari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito la nomina in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per il personale della carriera direttiva dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le norme dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1958, n. 425 e per il personale delle carriere direttive con ordinamento speciale del Ministero degli affari esteri le norme dell'articolo 224 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 52.

(Situazioni particolari).

I funzionari, compresi quelli in prova, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi:

1°) allo scrutinio di merito comparativo previsto dall'articolo 19 con l'anzianità di qualifica richiesta per lo scrutinio relativo alla qualifica corrispondente dalle disposi-

zioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero da quelle degli ordinamenti speciali;

2°) al concorso di cui agli articoli 15, 16 e 17 dopo 9 anni di effettivo servizio nella carriera;

3°) allo scrutinio di merito comparativo di cui agli articoli 15 e 18 dopo 11 anni di effettivo servizio nella carriera, sempreché in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle disposizioni della presente legge.

Per i funzionari compresi quelli in prova, con qualifica di ispettore e ispettore di prima classe della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'avanzamento alla qualifica di ispettore principale si effettua in base alle norme previste dalla legge 26 marzo 1958, n. 425; per gli ispettori l'anzianità minima, prevista dalla citata legge per l'ammissione allo scrutinio per la qualifica d'ispettore principale, è aumentata di due anni.

I benefici di cui al presente articolo sono applicabili ai soli fini della promozione del funzionario alla qualifica superiore a quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale anzidetto l'anzianità di qualifica e di carriera è computata in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge e nei confronti del medesimo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai funzionari di cui agli articoli 53, 54, 55 e 56.

ART. 53.

(Ammissione agli scrutini per la promozione a dirigente o primo ispettore).

I funzionari dei ruoli organici delle carriere direttive che nei concorsi di merito distinto o negli esami di idoneità per direttore di sezione o qualifica equiparata, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano riportato o riportino, sia nelle prove scritte e pratiche che in quelle orali, un punteggio non inferiore ai sei decimi possono conseguire la promozione a dirigente o primo ispettore mediante lo scrutinio di merito comparativo previsto dall'articolo 18, quando abbiano compiuto rispettivamente 11 anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

Nei confronti del personale sopraindicato si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 55.

ART. 54.

(Idonei dei concorsi di merito distinto, degli esami di idoneità e dei concorsi per esame speciale a consigliere di 1^a classe o all'ex grado VIII, gruppo A).

Le disposizioni di cui all'articolo 53 si applicano anche ai funzionari dei ruoli organici che nei concorsi di merito distinto, negli esami di idoneità e nei concorsi per esame speciale a Consigliere di 1^a classe ovvero all'ex grado VIII di gruppo A o qualifiche o gradi equiparati abbiano riportato o riportino un punteggio non inferiore ai sei decimi e si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni sopraindicate.

ART. 55.

(Promozioni per scrutinio a dirigente o primo ispettore).

Salvo quanto previsto dai precedenti articoli 53 e 54 i funzionari dei ruoli organici promossi alla qualifica di consiglieri di 1^a classe o equiparata in data anteriore all'entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, possono conseguire la promozione a dirigente o primo ispettore mediante lo scrutinio per merito comparativo previsto dagli articoli 15 e 18 sempreché abbiano maturato l'anzianità di cui all'articolo 368, 1^o comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel procedere agli scrutini secondo i criteri indicati nell'articolo 169 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 il Consiglio di amministrazione valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado VIII di gruppo A ed alla qualifica di consigliere di 1^a classe attraverso concorsi ed esami.

I coefficienti per il concorso di merito distinto, per l'esame di idoneità e per il concorso per esame speciale devono essere rispettivamente superiori, identici e inferiori a quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 18.

ART. 56.

(Promozione a dirigente o primo ispettore dei funzionari dei ruoli aggiunti).

I funzionari dei ruoli aggiunti delle carriere direttive, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare al concorso ed allo scrutinio per la promozione a dirigente o primo ispet-

tore di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 dopo un periodo di permanenza nei ruoli anzidetti rispettivamente di nove e tredici anni, compreso in esso il servizio reso nei ruoli speciali transitori delle carriere direttive.

ART. 57.

(Ripartizione dei posti vacanti nella qualifica di dirigente o primo ispettore).

Le promozioni a dirigente o primo ispettore, da effettuare mediante lo scrutinio per merito comparativo, sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che ai sensi degli articoli 18, 52, comma primo, n. 3, 54 e 55 hanno titolo a partecipare agli scrutini di merito comparativo ed il numero dei consiglieri dello stesso ruolo che hanno maturato l'anzianità di carriera di cui agli articoli 16 e 52, comma primo, n. 2, ma non hanno i requisiti per la ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica anzidetta.

I posti da assegnare mediante scrutinio di merito comparativo non possono in ogni caso essere inferiori ai due terzi di quelli vacanti nella qualifica di dirigente o primo ispettore alla data dello scrutinio stesso.

ART. 58.

(Disposizioni particolari ai funzionari del Ministero degli affari esteri).

Le disposizioni vigenti per i funzionari del Ministero degli Affari esteri prima della data di entrata in vigore della presente legge circa la permanenza minima in ciascuna qualifica per la promozioni e circa l'anzianità di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 36 continuano ad applicarsi ai funzionari in servizio anche, se in prova, alla data predetta, ai soli fini della promozione alla qualifica superiore a quella rivestita alla data stessa.

TITOLO QUINTO.

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 59.

(Trattamento economico per i consiglieri di 1ª e 2ª classe).

Ai consiglieri di 1ª e 2ª classe o funzionari con qualifiche equiparate, compresi quelli delle Aziende autonome, anche se appartenenti ai ruoli aggiunti, è riconosciuta ai soli fini dell'attribuzione degli scatti periodici

di stipendio, la seguente anzianità di servizio fittizia, da valutarsi in aggiunta a quella effettivamente maturata nella qualifica rivestita e in quelle inferiori, escluso il periodo di prova:

Consiglieri di 2^a classe, anni 4.

Consiglieri di 1^a classe, anni 8.

ART. 60.

(Trattamento economico per gli ispettori generali e scrutinio per tale qualifica).

Agli ispettori generali promossi a tale qualifica anteriormente alla entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, è riconosciuta, ai soli fini dell'attribuzione degli scatti periodici di stipendio, un'anzianità fittizia di anni quattro da valutarsi in aggiunta a quella effettivamente maturata nella qualifica stessa.

Agli scrutini previsti dall'articolo 20 sono ammessi i funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di direttore di Divisione o equiparata ed abbiano maturato nella qualifica stessa un'anzianità di quattro anni.

In sede di scrutinio ai funzionari che abbiano conseguito la promozione alla qualifica di direttore di Divisione o equiparata mediante il concorso speciale per esami di cui agli articoli 166 e 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19.

ART. 61.

(Versamenti all'Erario).

L'ammontare delle somme da versare all'Erario ai sensi del penultimo comma dell'articolo 44 è determinato mediante l'applicazione di una percentuale variante dal 10 al 40 per cento, a seconda dell'importanza dell'Ente, Azienda o Istituto, sull'ammontare complessivo speso per emolumenti corrisposti ad amministratori, revisori, sindaci e consulenti, risultante dall'ultimo bilancio dell'Ente, Azienda o Istituto stessi approvato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO SESTO.

NORME PARTICOLARI RELATIVE
ALLE CARRIERE SPECIALI

ART. 62.

(Abrogazione).

Le norme di cui agli articoli 195, 196, 197 e 198 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle di cui

all'articolo 15, primo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono abrogate.

ART. 63.

(*Inquadramento nella qualifica di vice direttore o ispettore*).

I funzionari delle carriere di cui al titolo V, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano una delle qualifiche sotto indicate sono inquadrati, secondo l'ordine dei ruoli di provenienza, rispettivamente nelle qualifiche a fianco elencate:

Procuratore, ispettore di do-	} Vice direttore o ispettore
gana, ragioniere, segretario	
Procuratore aggiunto, ispetto-	
re aggiunto, ragioniere ag-	
giunto, segretario aggiunto	

I funzionari inquadrati ai sensi del precedente comma nella qualifica di vice direttore o ispettore seguono in ruolo i vice direttori, i vice direttori di ragioneria, gli ispettori principali e gli ispettori e non possono essere promossi alla qualifica superiore prima che questi ultimi abbiano conseguito la nomina a tale qualifica, a meno che la promozione non sia stata conferita per uno dei motivi previsti dagli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero per la mancata attribuzione del coefficiente minimo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

ART. 64.

(*Inquadramenti successivi nella qualifica di vice direttore o ispettore*).

I funzionari delle carriere di cui al titolo V, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato 4 anni nella qualifica di vice procuratore, vice ispettore, vice ragioniere e vice segretario sono inquadrati nella qualifica di vice direttore o ispettore e seguono in ruolo i funzionari inquadrati nella qualifica stessa ai sensi del 1° comma dell'articolo 63.

I funzionari delle carriere anzidette che maturino il periodo di servizio richiesto dal precedente comma del presente articolo successivamente alla data di entrata in vigore sopraindicata, hanno titolo all'inquadramento nella qualifica di vice direttore o ispettore dopo 4 anni di permanenza in una delle qualifiche suindicate, che conservano « ad personam ».

ART. 65.

(Retribuzione).

I funzionari che, ai sensi dell'articolo 64, non possono conseguire la nomina a vice direttore o ispettore con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo, fino alla data di inquadramento in tale qualifica, ad una retribuzione pari a quella prevista per il consigliere o ispettore in servizio di prova dalla tabella B) allegata alla presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 59 sono applicabili nei soli confronti dei funzionari che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestivano la qualifica di vice direttore di ragioneria, vice direttore, ispettore principale e ispettore.

ART. 66.

(Anzianità di servizio e qualifica).

I funzionari delle carriere di cui al titolo V, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, inquadrati nelle carriere direttive di cui ai quadri nn. 5/b, 7/b, 8/b della tabella A) allegata alla presente legge conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio complessiva e quella di qualifica acquisite nei ruoli e nelle qualifiche di provenienza alla data di entrata in vigore della legge anzidetta.

ART. 67.

(Revisione ed istituzione di ruoli organici).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge norme intese a:

a) stabilire la nuova dotazione organica delle qualifiche di vice direttore o ispettore dei ruoli delle carriere direttive di cui alle quadri nn. 5/b, 7/b, 8/b della tabella A) allegata alla presente legge;

b) istituire nuovi ruoli delle carriere del personale di concetto in relazione alle esigenze funzionali delle singole Amministrazioni interessate.

Fino all'emanazione delle norme anzidette la dotazione organica resta quella esistente, alla data da cui ha effetto la presente legge, per la qualifica di vice direttore o ispettore o qualifica equiparata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 63 e 64 l'inquadramento

nella qualifica di vice direttore o ispettore viene disposto, ove occorra, anche in soprannumero.

Le norme di cui al presente articolo sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri interessati di concerto col Ministro del tesoro.

ART. 68.

(Determinazione posti conferibili mediante scrutinio).

I funzionari delle carriere direttive previste dal titolo V, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono la qualifica di vice direttore o equiparata nonché i funzionari delle stesse carriere che a tale qualifica pervengano mediante concorsi banditi anteriormente alla data stessa, conseguono la promozione alla qualifica superiore secondo le norme di cui all'articolo 197 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 69.

(Promozione a direttore di 2ª classe o primo ispettore).

La promozione a direttore di 2ª classe o primo ispettore si consegue con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 52, 53, 54, 55 e 68.

Per i funzionari non muniti del diploma di laurea o titolo di studio equivalente i periodi di anzianità richiesti dagli articoli 16, 18 e 52 sono elevati di 4 anni ai fini dell'ammissione al concorso e di 3 anni per l'ammissione allo scrutinio di merito comparativo.

Nell'anzianità complessiva di servizio per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, anzianità da valutarsi ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio reso, anche in prova, con qualifica di vice procuratore, vice ispettore, vice ragioniere e vice segretario è computato per intero.

La determinazione del numero dei posti di direttore di 2ª classe o primo ispettore da conferire mediante scrutinio per merito comparativo va effettuata sulla base del rapporto proporzionale fra il numero dei funzionari scrutinabili ed il numero dei funzionari che hanno titolo a partecipare al concorso previsto dall'articolo 16 ma non hanno i requisiti per la promozione alla qualifica anzidetta mediante scrutinio di merito comparativo.

I posti da assegnare mediante scrutinio di merito comparativo non possono, in ogni caso, essere inferiori ai due terzi di quelli vacanti nella qualifica di direttore di 2^a classe o primo ispettore alla data dello scrutinio stesso.

TITOLO SETTIMO.

ABROGAZIONE ED APPLICABILITÀ

ART. 70.

(*Norme incompatibili*).

Salvo il richiamo alle disposizioni già vigenti effettuate dalle norme di cui ai precedenti articoli, le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate con effetto dalla data fissata dall'articolo 75.

Nei confronti dei funzionari delle carriere direttive, per quanto non previsto nei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché tutte le altre disposizioni vigenti semprechè non abrogate ai sensi del primo comma del presente articolo.

Nei confronti dei funzionari delle carriere direttive dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda dei monopoli di Stato valgono, come norme integrative, quelle previste rispettivamente dalle leggi 26 marzo 1958, n. 425, 27 febbraio 1958, n. 119 e 23 dicembre 1956, n. 1417, nonché le altre norme in vigore riguardanti l'ordinamento giuridico e di carriera dello stesso personale che non risultino abrogate dalla presente legge.

Restano in vigore le disposizioni di cui alla parte III del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; le disposizioni contenute nella stessa parte III del citato decreto presidenziale concernenti la progressione in carriera del personale interessato sono abrogate e sostituite, ai sensi dell'articolo 71, dalle norme della presente legge, salvo i richiami effettuati dalle norme stesse.

ART. 71.

(*Applicabilità*).

Le norme della presente legge si applicano ai funzionari delle carriere direttive appartenenti ai ruoli centrali e periferici del personale civile, amministrativo e tecnico,

delle Amministrazioni dello Stato comprese le Aziende con ordinamento autonomo.

Ai fini dell'applicabilità delle singole norme si tiene conto dell'equiparazione prevista dagli articoli 2 e 48.

PARTE SESTA

DELEGHE AL GOVERNO

TITOLO PRIMO.

RIFORME DI STRUTTURA E ORGANICI

ART. 72.

(Competenza dei Ministeri e riordinamento dei ruoli).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta da sei senatori e sei deputati designati dai Presidenti delle due Camere ed integrata da un rappresentante per ogni Ministero con qualifica non inferiore a direttore generale, designato dai rispettivi Ministri, e da sei rappresentanti della Federazione nazionale dei funzionari direttivi dello Stato, designati dalla Federazione stessa, norme aventi valore di legge intese a:

— determinare le competenze e l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei singoli Ministeri e degli uffici periferici;

— riordinare gli organici dei funzionari delle carriere direttive dello Stato in maniera che:

a) il numero dei funzionari di ciascuna carriera risulti adeguato alla struttura funzionale dei rami di servizio di ciascun Ministero e degli uffici periferici;

b) i ruoli organici risultino, compatibilmente con la struttura dei servizi, fra di essi proporzionali;

c) ciascun organo centrale e periferico abbia una competenza di affari ed una strutturazione per assegno numerico, sia di funzionari che di dipendenti di altre carriere, tali da assicurare ad esso, in relazione alla importanza ed al tipo di ufficio, il rango di Divisione, Sezione o Ufficio equiparato e l'uniformità con Organi, anche se appartenenti ad Amministrazioni diverse, di pari importanza e competenza;

d) nell'ipotesi che, in relazione alla revisione degli organici in atto esistenti, da effettuarsi sulla base dei criteri di cui al pre-

cedente punto *c*), debba provvedersi alla soppressione od alla fusione di alcuni di essi e conseguentemente alla contrazione degli organici in vigore, siano fatte salve le legittime aspettative di carriera dei funzionari appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella in cui si sia verificata la contrazione.

Le norme predette sono emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei singoli Ministri interessati di concerto con i Ministri della riforma burocratica e del tesoro.

ART. 73.

(*Competenza dei funzionari*).

Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge, intese a:

a) stabilire la sfera di competenza dei funzionari delle varie qualifiche preposti ad organi centrali e periferici, in relazione ai provvedimenti ed atti rientranti nelle attribuzioni dei singoli Ministeri, precisando quelli che hanno carattere definitivo e quelli per i quali è ammesso il ricorso per via gerarchica;

b) apportare le modifiche alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, necessarie per l'attuazione delle norme da emanarsi in base alla precedente lettera *a*).

Per l'elaborazione e l'emanazione delle norme di cui al presente articolo è adottata la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 72.

TITOLO SECONDO.

RUOLI CENTRALI E PERIFERICI

ART. 74.

(*Fusione dei ruoli*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le Amministrazioni statali nelle quali esistono ruoli separati del personale delle carriere direttive, centrali e periferici, norme aventi valore di legge per la unificazione di tali ruoli.

Le norme anzidette dovranno prevedere:

1°) che l'inquadramento nei nuovi ruoli di ciascuna carriera direttiva avvenga in base alla equiparazione delle singole qualifiche, prevista dagli articoli 2 e 48;

2º) che l'inserimento in ciascuna qualifica dei nuovi ruoli avvenga sulla base dell'anzianità maturata nella qualifica del ruolo di provenienza;

3º) che, nell'ipotesi di anzianità di qualifica pari, l'ordine di inserimento sia determinato dall'anzianità di servizio complessivamente maturata nel ruolo di provenienza.

Per l'elaborazione e l'emanazione delle norme di cui al presente articolo è adottata la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 72.

PARTE SETTIMA

DECORRENZA E COPERTURA DELL'ONERE

ART. 75.

(Entrata in vigore della legge).

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1º gennaio 1962.

ART. 76.

(Copertura dell'onere).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per il semestre dell'esercizio 1961-62, in parte mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi ai compensi per lavoro straordinario, ai compensi speciali e alle missioni di servizio e a tutte le altre indennità la cui erogazione con la presente legge viene soppressa per i funzionari delle carriere direttive, in parte con i versamenti effettuati dagli enti vigilati in applicazione degli articoli 44 e 61 e per la differenza con i normali incrementi delle nuove entrate.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A.

QUADRI DI EQUIPARAZIONE
PER I FUNZIONARI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CON QUALIFICHE DIVERSE
DA QUELLE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE LEGGE

Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	QUADRO 1. — PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		QUADRO 2/a. — MINISTERO DELLA SANITÀ	
	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA (ruolo ad esaurimento)	SERVIZI CENTRALI E PERIFERICI	
	Qualifiche della carriera direttiva	Qualifiche della carriera direttiva	Medici	Veterinari
—	Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.	—	—	—
—	—	—	—	—
Direttore generale e Ispettore generale capo	Segretario generale	—	Ispettore generale medico capo	—
Primo dirigente superiore o Ispettore generale	—	Ispettore generale o Primo Ispettore superiore	Ispettore generale medico o Primo medico provinciale capo	Ispettore generale veterinario o Primo veterinario provinciale capo
Dirigente superiore o Ispettore capo	—	Ispettore superiore	Medico provinciale capo	Veterinario provinciale capo
Dirigente o Primo Ispettore	—	—	Medico provinciale superiore	Veterinario provinciale superiore
Consigliere o Ispettore	—	—	Medico provinciale	Veterinario provinciale

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

QUADRO 2/a. — Segue: MINISTERO DELLA SANITÀ			
Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	SERVIZI CENTRALI E PERIFERICI		
	Chimici	Farmacisti	Ingegneri di Sanità
—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	—	—	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Ispettore generale chimico o Primo Chimico Capo	Ispettore generale farmacista o Primo farmacista capo	—
Dirigente superiore o Ispettore capo	Chimico capo	Farmacista capo	Ingegnere capo
Dirigente o Primo Ispettore	Chimico superiore	Farmacista superiore	Ingegnere superiore
Consigliere o Ispettore	Chimico	Farmacista	Ingegnere

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

QUADRO 2/b. — Segue MINISTERO DELLA SANITÀ					
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ					
Qualifiche della carriera del personale direttivo amministrativo e tecnico	Direzione	Museo sperimentale e Segreteria didattica	Laboratorio di biologia, laboratorio di chimica biologica, terapeutica elettronica, laboratorio di fisica, laboratorio di ingegneria sanitaria, di microbiologia, di parassitologia, di veterinaria	Biblioteca	Servizi amministrativi e del personale
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	Direttore dell'Istituto superiore di sanità	—	Capo dei laboratori	—	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	—	Capo del museo e della segreteria didattica o Primo direttore di reparto	Primo ricercatore capo o ricercatore capo	Capo della biblioteca o Primo bibliotecario superiore	Capo dei servizi amministrativi e del personale o Primo capo ufficio
Dirigente superiore o Ispettore capo	—	Direttore di reparto di 1ª classe	Ricercatore	Bibliotecario superiore	Capo ufficio
Dirigente o Primo Ispettore	—	Direttore di reparto di IIª classe	Ricercatore aggiunto	Bibliotecario capo	Dirigente
Consigliere o Ispettore	—	Addetto	Assistente	Bibliotecario	Consigliere

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

QUADRO 3. — MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO		QUADRO 4. — MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	Personale tecnico (ruolo ad esaurimento)	Carriera diplomatico-consolare	Carriera per l'emigrazione
—	—	Ambasciatore	—
—	—	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1 ^a classe	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	—	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2 ^a classe	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Esperto Capo o Primo Esperto superiore	Consigliere di Ambasciata	Consigliere per l'emigrazione di 1 ^a classe
Dirigente superiore o Ispettore capo	Esperto Superiore	Consigliere di Legazione	Consigliere per l'emigrazione di 2 ^a classe
Dirigente o Primo Ispettore	Esperto Principale	Primo segretario di Legazione	Addetto per la emigrazione di 1 ^a classe
Consigliere o Ispettore	—	Segretario di Legazione	Addetto per la emigrazione
			Consigliere commerciale di 1 ^a classe
			Consigliere commerciale di 2 ^a classe
			Addetto commerciale di 1 ^a classe
			Addetto commerciale

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

QUADRO 4/a — Segue: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE	
Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	Personale dei servizi amministrativi	Personale scientifico	
—	—	—	—
—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	—	Direttore ordinario di 1 ^a classe	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Commissario amministrativo capo	Direttore ordinario di 2 ^a classe	—
Dirigente superiore o Ispettore capo	Commissario amministrativo superiore	Direttore straordinario	Capo di laboratorio ordinario di 1 ^a classe
Dirigente o Primo Ispettore	Primo Commissario	—	Capo di laboratorio ordinario di 2 ^a classe
Consigliere o Ispettore	Commissario amministrativo	—	Capo di laboratorio straordinario
			Vice capo di laboratorio

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	QUADRO 4/b. — Segue: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					Biblioteca
	Carriera per l'Oriente	Carriera per la stampa	UFFICI SPECIALI		Servizio crittografico	
			Archivio storico			
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	—	—	—	—	—	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Consigliere per l'Oriente di 1 ^a classe	Consigliere per la stampa di 1 ^a classe	—	—	—	—
Dirigente superiore o Ispettore capo	Consigliere per l'Oriente di 2 ^a classe	Consigliere per la stampa di 2 ^a classe	Direttore di archivio storico	Capo del servizio crittografico	—	—
Dirigente o Primo Ispettore	Primo Segretario per l'Oriente	Addetto per la stampa di 1 ^a classe	—	—	—	Bibliotecario
Consigliere o Ispettore	Segretario per l'Oriente	Addetto per la stampa	—	—	—	—

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

QUADRO 5/a. — MINISTERO DELL'INTERNO					
Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	CARRIERA AMMINISTRATIVA	SERVIZI ANTINCENDI	ARCHIVI DI STATO	AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	SERVIZIO SPECIALE RISERVATO
—	—	—	—	—	—
—	Capo della Polizia o Prefetto di 1 ^a classe	—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	Prefetto	—	Soprintendente Archivio Centrale di Stato	Ispettore generale Capo	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Vice Prefetto o Primo Vice Prefetto Ispettore	Comandante della Scuola o Ispettore Generale	Ispettore Generale o Primo Soprintendente o Primo Direttore capo	Questore o Primo Vice Questore	Capo del Servizio o Primo Dirigente Superiore
Dirigente superiore o Ispettore capo	Vice Prefetto Ispettore	Ispettore Capo o Ispettore Sanitario	Soprintendente o Direttore capo	Vice Questore	Dirigente di 1 ^a classe
Dirigente o Primo Ispettore	Dirigente o Primo Ispettore	Primo Ispettore Superiore	Direttore di 1 ^a classe	Commissario Capo	Dirigente di 2 ^a classe
Consigliere o Ispettore	Consigliere o Ispettore	Ispettore	Direttore o Archivistista di Stato	Commissario	Dirigente

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

QUADRO 6. — MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	QUADRO 5/b. — Segue: MINISTERO INTERNO CARRIERA DELLE RAGIONIERIE DELLE PREFETTURE	AMMINISTRAZIONE CENTRALE	ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
		Ufficio traduzioni	Ruolo tecnico sanitario Ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario
		ARCHIVI NOTARILI	
—	—	—	—
—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	—	—	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Ispettore generale	—	Ispettore generale o Primo Conservatore capo
Dirigente superiore o Ispettore capo	Direttore di 1 ^a classe o Ispettore capo	Traduttore capo	Conservatore capo
Dirigente o Primo Ispettore	Direttore di 2 ^a classe o Primo Ispettore	Primo traduttore	Ispettore superiore
Consigliere o Ispettore	Vice Direttore o Ispettore	Traduttore	Conservatore superiore Conservatore

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

QUADRO 7 — MINISTERO DELLE FINANZE			
Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	INTENDENZA DI FINANZA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI — IPOTECHE	AMMINISTRAZIONE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
			Laboratori chimici Uffici tecnici imposte fabbricazione
—	—	—	—
—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	—	—	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Ispettore generale o Primo Intendente	Conservatore capo o Primo Conservatore superiore	Direttore Laboratorio chimico o Chimico Ispettore Ispettore generale o Primo Ingegnere capo
Dirigente superiore o Ispettore capo	Intendente	Conservatore superiore	Ingegnere capo
Dirigente o Primo Ispettore	Vice Intendente	Conservatore di 1 ^a classe	Ingegnere superiore
Consigliere o Ispettore	Consigliere	Conservatore	Ingegnere Chimico

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A

Segue: MINISTERO DELLE FINANZE		QUADRO 7/a	QUADRO 7/b.
Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	CATASTI E SERVIZI TECNICI ERARIALI	Personale già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni della Corona (ad esaurimento)	Qualifiche delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, delle dogane e delle imposte indirette.
—	—	—	—
—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	—	—	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Ispettore generale o Primo Ingegnere capo		Ispettore generale o compartimentale
Dirigente superiore o Ispettore capo	Ingegnere capo		Direttore di 1 ^a classe o Ispettore capo
Dirigente o Primo Ispettore	Ingegnere superiore	Agente agronomo	Direttore di 2 ^a classe o Primo Ispettore
Consigliere o Ispettore	Ingegnere		Vice Direttore o Ispettore

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

MINISTERO DEL TESORO			
Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	QUADRO 8	QUADRO 8/a	QUADRO 8/b
	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SERVIZI CENTRALI E ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA	SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA	Qualifiche degli Uffici provinciali del Tesoro e delle Ragionerie provinciali dello Stato
—	—	—	—
—	Ragioniere generale dello Stato	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	Ispettore generale capo	—	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Ispettore generale o Primo Direttore di ragioneria centrale o Primo Dirigente superiore	Direttore della Scuola dell'arte della medaglia	Ispettore generale
Dirigente superiore o Ispettore capo	Direttore di Ragioneria centrale o Dirigente superiore	—	Direttore di 1 ^a classe
Dirigente o Primo Ispettore	Dirigente	—	Direttore di 2 ^a classe
Consigliere o Ispettore	Consigliere	—	Vice Direttore o Ispettore

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

QUADRO 9. — MINISTERO DELLA DIFESA — ESERCITO				
Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	SERVIZIO CHIMICO MILITARE	SERVIZIO DEL GENIO MILITARE	
			Personale tecnico	Personale del Commissariato
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo.	Primo geodeta capo	—	—	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Primo geodeta capo o Primo Ingegnere geografo capo	—	—	—
Dirigente superiore o Ispettore capo	Ingegnere geografo capo o geodeta capo	Chimico capo o fisico capo	Ingegnere elettrotecnico capo	—
Dirigente o Primo Ispettore	Ingegnere geografo superiore	Chimico superiore o fisico superiore	Ingegnere elettrotecnico superiore	Ingegnere superiore
Consigliere o Ispettore	Ingegnere geografo	Chimico o fisico	Ingegnere elettrotecnico	Ingegnere

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	QUADRO 9/a. — MINISTERO DELLA DIFESA — MARINA		QUADRO 9/a. — MINISTERO DELLA DIFESA — AERONAUTICA	
	DIREZIONE ARMI E ARMAMENTI NAVALI		PERSONALE TECNICO PER IL SERVIZIO AEROLOGICO	
	Chimici	Fisici ed ingegneri elettrotecnici	PERSONALE PER IL LABORATORIO SPERIMENTALE DI LA SPEZIA	Ruolo ad esaurimento
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo.	—	—	—	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Ispettore generale chimico o Primo chimico capo	—	—	—
Dirigente superiore o Ispettore capo	Chimico capo	Fisico capo o ingegnere elettrotecnico capo	Direttore	Geofisico capo
Dirigente o Primo Ispettore	Chimico superiore	Fisico superiore o ingegnere elettrotecnico superiore	Specialista superiore	Geofisico superiore
Consigliere o Ispettore	Chimico	Fisico o ingegnere elettrotecnico	Specialista	Geofisico

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico		QUADRO 10. — MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE					ACCADEMIE DI BELLE ARTI, CONSERVATORI DI MUSICA ED ACCADEMIE DI ARTE DRAMMATICA
		AMMINISTRAZIONE CENTRALE		BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE	ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO	AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	
Ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e per le antichità e belle arti e per l'istruzione elementare		Provveditori agli studi					
—	—	—	—	—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore ge- nerale capo	—	—	—	—	—	—	—
Primo Dirigente superiore o I- spettore gene- rale	Ispettore di 1 ^a classe	Provveditore a- gli studi di 1 ^a classe	Ispettore gene- rale Bibliografo o Direttore di Biblioteca di 1 ^a classe	Direttore capo o Primo Di- rettore	Soprintendente di 1 ^a classe	—	—
Dirigente superio- re o Ispettore capo	Ispettore di 2 ^a classe	Provveditore a- gli studi di 2 ^a classe	Ispettore capo o Direttore di Biblioteca di 2 ^a classe	Direttore	Soprintendente di 2 ^a classe	—	Direttore am- ministrativo
Dirigente o Pri- mo Ispettore	—	Vice Provvedi- tore o Consi- gliere	Direttore di 3 ^a classe o Ispet- tore superiore di Soprinten- denza	—	Direttore	Chimico capo o Fisico capo	Direttore di se- greteria
Consigliere o I- spettore	—	—	Bibliotecario o Ispettore di So- prientendenza	Assistente	Ispettore o Ar- chitetto	Chimico o Fi- sico	Consigliere

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

QUADRO 10/a. — Segue: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE						
Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA	OSSERVATORI ASTRONOMICI E VESUVIANI	BIBLIOTECA DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA	GIARDINO COLONIALE DI PALERMO	RUOLO TRANSITORIO DEL PERSONALE PROVENIENTE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	Personale già addetto al soppresso Commissariato per i Servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituiti della Corona (ad esaurimento)
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	—	—	—	—	—	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Direttore amministrativo di 1ª classe	—	—	—	—	Primo Dirigente superiore o Ispettore generale
Dirigente superiore o Ispettore capo	Direttore amministrativo di 2ª classe	Astronomo capo o Ricercatore capo	—	—	Ricercatore	Dirigente superiore
Dirigente o Primo Ispettore	Dirigente	Primo Astronomo o Primo Ricercatore	—	—	—	Dirigente
Consigliere o Ispettore	Consigliere	Astronomo o Ricercatore	Bibliotecario	Vice Direttore Agronomo	—	—

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

QUADRO 11. — MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI				
Qualifiche della carriera del personale direttivo amministrativo e tecnico	PERSONALE DELLE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE (ad esaurimento)	GENIO CIVILE		PERSONALE DEI SERVIZI RADIOTECNICI
		Ingegneri	Architetti urbanistici	
—	—	—	—	—
—	—	Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	—	Presidente di Sezione del Consiglio superiore	—	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Ispettore generale o Primo Ispettore capo	Ispettore generale o Primo Ingegnere capo	—	—
Dirigente superiore o Ispettore capo	Ispettore capo	Ingegnere capo	—	—
Dirigente o Primo Ispettore	Primo Ispettore	Primo Ingegnere	Primo Architetto o Primo Ingegnere urbanistico	Direttore di Servizi
Consigliere o Ispettore	Ispettore	Ingegnere	Architetto o Ingegnere urbanistico	—

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

QUADRO 12. — MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE			
Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	RUOLO TECNICO SUPERIORE DELL'AGRICOLTURA	SERVIZIO DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE (Ruolo Tecnico Superiore)	ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA E TALASSOGRAFICA
—	—	—	—
—	—	—	Primo Direttore ordinario Capo
Direttore generale o Ispettore generale capo	Presidente del Consiglio Superiore Agricoltura e foreste	—	Direttore Ordinario capo
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Ispettore generale o Primo Ispettore capo	Ispettore generale e Primo Ispettore capo	Direttore ordinario superiore
Dirigente superiore o Ispettore capo	Ispettore capo	Ispettore capo	Direttore ordinario
Dirigente o Primo Ispettore	Primo Ispettore	Primo Ispettore	Direttore straordinario
Consigliere o Ispettore	Ispettore	Ispettore	Aiuto Direttore
			Sperimentatore

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

QUADRO 12/a. — Segue: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE					
	SERVIZI DI METEOROLOGIA ED ECOLOGIA AGRARIA	ENOTECNICI E DIRETTORI VIVAI VITI AMERICANE	SERVIZIO PESCA	SERVIZI DELL'ALIMENTAZIONE (ruolo ad esaurimento)	ISTITUTI INCREMENTO IPPICO
Qualifiche delle carriere del personale direttivo, amministrativo e tecnico	—	—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	—	—	—	—	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Direttore	—	Ispettore generale o Primo Esperto capo	Ispettore generale o Primo Ispettore capo	—
Dirigente superiore o Ispettore capo	Vice Direttore	Direttore Enotecnico capo	Esperto capo	Ispettore capo	Direttore capo
Dirigente o Primo Ispettore	Ecologo superiore	Direttore Enotecnico	Primo Esperto	Primo Ispettore	Direttore
Consigliere o Ispettore	Ecologo	Enotecnico	Esperto	Ispettore	—

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

QUADRO 13. — MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO					
Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico	AMMINISTRAZIONE CENTRALE		PROPRIETÀ INTELLETTUALE	CORPO DELLE MINIERE	
	Ruolo ad esaurimento			Ruolo tecnico	Servizio geologico
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	—	—	—	—	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	—	Ispettore generale o Primo ingegnere capo	Direttore o Primo Geologo capo o Ispettore generale	Direttore o Primo Chimico capo o Ispettore generale
Dirigente superiore o Ispettore capo	Dirigente superiore	Esaminatore capo	Ingegnere capo	Geologo capo	Chimico capo
Dirigente o Primo Ispettore	—	Primo Esaminatore	Primo ingegnere	Primo Geologo	Primo Chimico
Consigliere o Ispettore	—	Esaminatore	Ingegnere	Geologo	Chimico

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

QUADRO 13/a. — Segue: MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO		UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO	
Qualifiche delle carriere del personale direttivo, amministrativo e tecnico	STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA	Direttore e Sostituto Direttore	Capi Uffici Statistica
		—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	Direttore superiore	—	—
Primo Dirigente superiore o Ispettore generale	Direttore principale o Primo Direttore ordinario	Ispettore generale o Direttore superiore o Primo Direttore capo	—
Dirigente superiore o Ispettore capo	Direttore ordinario	Ispettore capo o Direttore capo	Direttore Ufficio di 1 ^a classe
Dirigente o Primo Ispettore	Direttore straordinario	Direttore	Direttore Ufficio di 2 ^a classe
Consigliere o Ispettore	—	Assistente o Aiuto Direttore	Direttore Ufficio

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

Qualifiche delle carriere del personale direttivo, amministrativo e tecnico	QUADRO 14. — MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		QUADRO 15. — MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
	ISPETTORATI DEL LAVORO	UFFICI DEL LAVORO	PERSONALE TECNICO
—	—	—	—
—	—	—	—
Direttore generale o Ispettore generale capo	Ispettore generale o Primo Ispettore capo	Primo Direttore capo o Ispettore generale	Ispettore generale o Primo ingegnere capo
Dirigente superiore o Ispettore capo .	Ispettore capo	Direttore capo	1 Ingegnere capo
Dirigente o Primo Ispettore	Primo Ispettore	Primo Direttore	Primo Ingegnere
Consigliere o Ispettore	Ispettore	Consigliere	Ingegnere

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A.

<p>Qualifiche delle carriere del personale direttivo amministrativo e tecnico</p>	<p>QUADRO 16. — AZIENDA DI STATO FORESTE DEMANIALI</p> <p>Qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato</p>	<p>QUADRO 17. — AZIENDA DEI MONOPOLI DI STATO</p> <p>Qualifiche del personale dell'azienda dei Monopoli</p>	<p>QUADRO 18. — AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI</p> <p>Qualifiche del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni</p>	<p>QUADRO 19. — AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO</p> <p>Qualifiche del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato</p>
<p>—</p>	<p>Direttore generale</p>	<p>Direttore generale Vice Direttore generale tecnico Vice Direttore generale amministrativo Direttore centrale tecnico Direttore centrale amministrativo</p>	<p>—</p>	<p>Direttore generale Vice Direttore generale Direttore centrale di 1^a classe Direttore Compartmentale</p>
<p>Direttore generale o Ispettore generale capo</p>	<p>Ruolo del personale tecnico</p>	<p>Ruolo del personale amministrativo</p>	<p>Primo Dirigente superiore o Ispettore generale</p>	<p>Ispettore generale</p>
<p>Primo Dirigente superiore o Ispettore generale</p>	<p>Ispettore generale tecnico o Direttore di stabilimento di 1^a classe</p>	<p>Ispettore generale amministrativo</p>	<p>Primo Dirigente superiore o Ispettore generale</p>	<p>Ispettore generale</p>
<p>Dirigente superiore o Ispettore capo</p>	<p>Ispettore superiore tecnico o Direttore di stabilimento di 2^a classe</p>	<p>Ispettore superiore amministrativo</p>	<p>Dirigente superiore o Ispettore capo</p>	<p>Ispettore capo</p>
<p>Dirigente o Primo Ispettore</p>	<p>Vice Direttore di stabilimento</p>	<p>Primo Ispettore amministrativo</p>	<p>Dirigente o Primo Ispettore</p>	<p>Primo Ispettore</p>
<p>Consigliere o Ispettore</p>	<p>Consigliere tecnico</p>	<p>Consigliere amministrativo</p>	<p>Consigliere o Ispettore</p>	<p>Ispettore</p>

Nota. — Per i funzionari delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, non comprese nei quadri soprariportati, le qualifiche attribuite sono, ai sensi dell'articolo 48, quelle previste dall'articolo 2 della presente legge. Dette qualifiche sono attribuite, con le stesse modalità previste dal citato articolo 48, anche ai funzionari dei ruoli non compresi fra quelli indicati in ciascun quadro per le varie Amministrazioni dello Stato.

TABELLA B.

STIPENDI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA	STIPENDIO LORDO	
	Annuale	Mensile
Consigliere in prova	1 248 000	104.000
Consigliere o ispettore	1.680.000	140.000
Dirigente o primo ispettore	3.864.000	322.000
Dirigente superiore o ispettore capo	5 616 000	468.000
Primo dirigente superiore o ispettore generale	7.224 000	602.000
Direttore generale o ispettore generale capo	14 520 000	1.210.000
Ragioniere generale dello Stato — Capo della polizia — Prefetto di 1 ^a classe	17 424.000	1.452.000
Ambasciatore	20 328 000	1.694.000